



2023/2744

15.12.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2744 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l'attestato privato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l'altro, per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽⁵⁾, che ha integrato il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano, è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽⁶⁾. È pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2019/625 presenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (3) Nell'allegato III, capitoli 34 (modello MILK-RMP/NT) e 35 (modello DAIRY-PRODUCTS-PT), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione. È opportuno che le modifiche apportate all'articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁷⁾ dal regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione ⁽⁸⁾ trovino riscontro nell'articolo 16, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e nei suddetti modelli di certificati sanitari/ufficiali.
- (4) Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, la casella I.27 di cui alla parte I dei modelli di certificati stabilisce le prescrizioni relative alla descrizione della partita. È necessario semplificare e armonizzare determinati elementi descrittivi relativi agli stabilimenti da cui o in cui la partita è spedita, ottenuta o preparata. È pertanto opportuno allineare di conseguenza le note per la compilazione della casella I.27 di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (5) La direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁹⁾ è stata abrogata e le disposizioni relative all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 29 di tale direttiva sono state integrate nel regolamento delegato (UE) 2022/2292. È pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti a tale direttiva presenti nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (6) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽¹⁰⁾ è stata abrogata e integrata nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽¹¹⁾. È pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti a tale decisione presenti nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5).

⁽⁹⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

- (7) Nell'allegato III, capitoli 1 (modello BOV), 2 (modello OVI), 3 (modello POR) e 4 (modello EQU), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di determinate carni fresche destinate al consumo umano. Nelle note relative alla parte I di tali modelli, alla casella I.27 la descrizione della natura del prodotto dovrebbe essere integrata con l'esclusione del sangue fresco dalla categoria delle «frattaglie». L'ingresso di sangue fresco nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto necessario modificare tali modelli di certificati di conseguenza.
- (8) Nell'allegato III, capitoli 1 (modello BOV), 2 (modello OVI), 24 (modello MP-PREP), 25 (modello MPNT), 26 (modello MPST), 27 (modello CAS), 41 (modello GEL), 42 (modello COL), 43 (modello RCG), 44 (modello TCG) e 50 (modello COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di tali partite in funzione del rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) del loro paese di origine. È necessario chiarire tali prescrizioni e allineare tali modelli di certificati al regolamento (CE) n. 999/2001.
- (9) Nell'allegato III, capitolo 13 (modello POU), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti. È opportuno che le modifiche apportate all'articolo 124 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro nell'attestato di sanità animale di cui a tale modello di certificato sanitario/ufficiale consentendo al pollame in un paese terzo o territorio di passare attraverso una zona soggetta a restrizioni durante il tragitto verso il macello.
- (10) Nell'allegato III, capitoli 25 (modello MPNT) e 26 (modello MPST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di prodotti a base di carne destinati al consumo umano. È opportuno che le modifiche apportate all'articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro negli attestati di sanità animale di tali modelli di certificati sanitari/ufficiali chiarendo le prescrizioni relative allo stabilimento di origine degli animali da cui sono state ottenute le carni fresche utilizzate per la produzione dei prodotti a base di carne.
- (11) Nell'allegato III, capitoli 28 (modello FISH-CRUST-HC) e 31 (modello MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano e di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. È opportuno che le modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 166 e all'articolo 167, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro negli attestati di sanità animale, punti II.2.3.2, II.2.3.3 e II.2.7.3, di tali modelli di certificati sanitari/ufficiali.
- (12) Nell'allegato III, nelle note relative alla parte I dei capitoli 34 (modello MILK-RMP/NT), 35 (modello DAIRY-PRODUCTS-PT) e 36 (modello DAIRY-PRODUCTS-ST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, la casella I.27 dovrebbe essere modificata sopprimendo i codici del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 19.01 e 22.02 dalla descrizione della partita, in quanto tali codici non riguardano prodotti di origine animale.
- (13) Nell'allegato III, capitolo 45 (modello HON), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano. Nelle note relative alla parte I di tale modello di certificato ufficiale, la casella I.27 dovrebbe essere modificata aggiungendo alla descrizione della partita il codice del sistema armonizzato (SA) per il polline, di cui alla voce 1212.

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

- (14) Nell'allegato III, capitoli 50 (modello COMP) e 52 (modello TRANSIT-COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano e il modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano. È opportuno che le modifiche apportate all'articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro in tali modelli di certificati introducendo la possibilità di produrre prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi contenuti nei prodotti composti a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati. È inoltre opportuno integrare e chiarire determinate note relative alla parte II di tali modelli di certificati riguardanti l'origine e la produzione dei prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (17) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati o dell'attestato rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

- «i) prodotti di origine animale e prodotti composti per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (*);

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).»;

2) all'articolo 2, i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

- «4) “insetti”: gli insetti come definiti all'articolo 2, punto 27, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;
- 5) “nave reefer”: una nave reefer come definita all'articolo 2, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;»;

3) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che deve essere firmato dal capitano e utilizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, corrisponde al modello FISH/MOL-CAP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 30.»;

4) all'articolo 16, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) MILK-RMP/NT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 34, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;»;

5) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Modello di attestato privato dell'operatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate

Il modello di attestato privato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), che deve essere utilizzato dall'operatore per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione conformemente all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, corrisponde al modello di cui all'allegato V.»;

6) gli allegati I, III e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2024, continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, accompagnate dall'opportuno certificato sanitario, certificato ufficiale, certificato sanitario/ufficiale o dall'attestato privato rilasciato conformemente ai modelli di cui, rispettivamente, all'allegato III, capitoli da 1 a 53, e all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato o l'attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2024.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono così modificati:

(1) nell'allegato I, il capitolo 4 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Informazioni generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (x).

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella legislazione dell'Unione, tutte le voci o le caselle si applicano al modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale di cui al capitolo 3.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto deve apparire barrato.

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Può essere selezionata soltanto una delle caselle da I.21 a I.23.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
I.1.	Speditore/esportatore
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese ⁽¹⁾ della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell'Unione.
I.2.	Riferimento del certificato
	Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a.
I.2a.	Riferimento IMSOC
	È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.
I.3.	Autorità centrale competente
	Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.
I.4.	Autorità locale competente
	Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

I.5.	Destinatario/importatore
	Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in caso di transito. Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione.
I.6.	Operatore responsabile della partita
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliere e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente legislazione dell'Unione. In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa.
I.7.	Paese di origine
	In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. In caso di cavalli registrati reintrodotti nell'Unione dopo un'esportazione temporanea per competizioni, corse o inviti a specifici eventi culturali in alcuni paesi terzi, indicare il paese dal quale essi sono stati spediti l'ultima volta. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un certificato distinto per ciascun paese di origine.
I.8.	Regione di origine
	Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti come riportato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .
I.9.	Paese di destinazione
	Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.
I.10.	Regione di destinazione
	Cfr. casella I.8.
I.11.	Luogo di spedizione
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento. In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente.

	<p>In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare, a seconda dei casi, il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato. Nel caso dello sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali donatori.</p> <p>In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽²⁾: il luogo di spedizione può essere una nave.</p> <p>In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea.</p>
I.12.	Luogo di destinazione
	<p>Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.</p> <p>In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione ⁽³⁾. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti.</p>
I.13.	Luogo di carico
	<p>In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per l'Unione. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato.</p>
I.14.	Data e ora della partenza
	<p>In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).</p> <p>In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).</p>
I.15.	Mezzo di trasporto
	<p>Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l'identificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aeromobile (indicare il numero del volo), — nave (indicare il nome e il numero della nave), — treno (indicare il numero del treno e del vagone), — veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). <p>In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.</p>
I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso
	<p>Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC.</p>

I.17.	Documenti di accompagnamento
	Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.
I.18.	Temperatura di trasporto
	Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento). Questa casella non si applica agli animali.
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo
	Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.
I.20.	Certificato come o per
	Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. Alimentazione animale: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ . Alimenti per animali da compagnia: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia o per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Uso farmaceutico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Campioni commerciali: come definiti nell'allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ . Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi o gli articoli da esposizione come definiti nell'allegato I, punto 34, del regolamento (UE) n. 142/2011. Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) specificamente destinati solo all'industria conserviera. Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un certificato sanitario/ufficiale. Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ . Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi. Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429.

	<p>Stabilimento di quarantena: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ⁽⁷⁾ per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ⁽⁸⁾ per quanto riguarda gli animali di acquacoltura.</p> <p>Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione.</p> <p>Equino registrato: come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.</p> <p>Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati.</p> <p>Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691.</p> <p>Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.</p> <p>Materiale germinale: come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche.</p>
I.21.	Per il transito
	<p>Selezionare questa casella per il transito di animali o prodotti attraverso l'Unione in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un'altra parte dello stesso paese terzo.</p> <p>Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.</p>
I.22.	Per il mercato interno
	<p>Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione.</p>
I.23.	Per la reintroduzione
	<p>Selezionare questa casella nel caso di equini registrati destinati a competizioni o corse o invitati a specifici eventi culturali e autorizzati a essere reintrodotti nell'Unione dopo l'esportazione temporanea.</p>
I.24.	Numero totale di colli
	<p>Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita.</p> <p>In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati gli animali.</p> <p>In caso di sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare il numero di contenitori.</p> <p>In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.</p>
I.25.	Quantità totale
	<p>In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, uova da cova o paillette espresso in unità.</p> <p>In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso in unità.</p>

I.26.	Peso netto/peso lordo totale (kg)
	<p>Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa.</p> <p>Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.</p>
I.27.	Descrizione della partita
	<p>Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione.</p> <p>In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro.</p> <p>In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati), — la data di raccolta o di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato), — il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro contenitore, — la quantità, — la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori. <p>In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, ove opportuno, con il codice ISO del paese (quale un macello, un impianto di fabbricazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. Selezionare «Consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.</p> <p>In caso di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di fabbricazione o di produzione con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto.</p> <p>Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione.</p> <p>Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (¹⁰) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).</p>

PARTE II – CERTIFICAZIONE

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
	Modello di certificato
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.
II.	Informazioni sanitarie
	Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione.

	Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei certificati specifici dell'Unione.
II.2a.	Riferimento del certificato
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
II.2b.	Riferimento IMSOC
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.
	Certificatore
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ . Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.

(1) Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).

(3) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

(4) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(7) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(8) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

(9) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(10) Ultima versione: www.unece.org/uncfact/codelistrecs.html.

(11) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»

(2) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

L'allegato III contiene i seguenti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione:

MODELLO

Carni fresche di ungulati	
BOV	Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici
OVI	Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici
POR	Capitolo 3: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici
EQU	Capitolo 4: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci)
RUF	Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento
RUW	Capitolo 6: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici
SUF	Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae
SUW	Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae
EQW	Capitolo 9: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra)
RUM-MSM	Capitolo 10: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici
SUI-MSM	Capitolo 11: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici

NZ-TRAN-SIT-SG	Capitolo 12: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione
Carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti	
POU	Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti
POU-MI/MSM	Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti
RAT	Capitolo 15: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti
RAT-MI/MSM	Capitolo 16: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti
GBM	Capitolo 17: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna
GBM-MI/MSM	Capitolo 18: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna
E	Capitolo 19: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova destinate al consumo umano
EP	Capitolo 20: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti destinati al consumo umano
Carni fresche, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento	
WL	Capitolo 21: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati
WM	Capitolo 22: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi
RM	Capitolo 23: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento
Preparazioni di carni	
MP-PREP	Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano

Prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli

MPNT	Capitolo 25: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi
MPST	Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi

Budelli

CAS	Capitolo 27: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano
-----	--

Pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano

FISH-CRUST-HC	Capitolo 28: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano
EU-FISH	Capitolo 29: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio
FISH/MOL-CAP	Capitolo 30: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292

Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali

MOL-HC	Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano
MOL-AT	Capitolo 32: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i>

Latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro

MILK-RM	Capitolo 33: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di latte crudo destinato al consumo umano
MILK-RMP/NT	Capitolo 34: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi

DAIRY- PRO- DUCTS-PT	Capitolo 35: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione
DAIRY- PRO- DUCTS-ST	Capitolo 36: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione
COLOSTRUM	Capitolo 37: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di colostro destinato al consumo umano
COLOS- TRUM-BP	Capitolo 38: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano

Cosce di rana refrigerate, congelate o preparate

FRG	Capitolo 39: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano
-----	---

Lumache

SNS	Capitolo 40: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano
-----	--

Gelatina

GEL	Capitolo 41: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano
-----	---

Collagene

COL	Capitolo 42: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano
-----	--

Materie prime per la produzione di gelatina e collagene

RCG	Capitolo 43: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
-----	--

Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

TCG	Capitolo 44: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
-----	---

Miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano

HON	Capitolo 45: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano
-----	---

Prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano

HRP	Capitolo 46: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano
-----	---

Carni di rettili	
REP	Capitolo 47: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano
Insetti	
INS	Capitolo 48: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano
Altri prodotti di origine animale	
PAO	Capitolo 49: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
Prodotti composti	
COMP	Capitolo 50: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro e destinati al consumo umano
Germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano	
SPR	Capitolo 51: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano
Transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti	
TRANSIT-COMP	Capitolo 52: modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro e destinati al consumo umano
Prodotti di origine animale e determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio	
STORAGE-TC PAO	Capitolo 53: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI BOVINI DOMESTICI (MODELLO BOV)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato BOV

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 19, 24, 29, 30, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.4.	⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [gli imballaggi delle [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.5.	le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.6.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;	
	II.1.7.	le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.8.	con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): ⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e: ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]	

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p>⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>⁽¹⁾ [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [(i) le carcasse, le semicarcarne o le semicarcarne tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;]</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>⁽¹⁾ [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [(i) le carcasse, le semicarcarne o le semicarcarne tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾;]</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾;]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾;]</p> <p>c) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p>(4) [II.1.10. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da animali che:</p> <p>⁽¹⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___ ⁽⁵⁾ che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV

II.2.3.	sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti :
	a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
	b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
	c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della loro spedizione al macello;
	d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e] ⁽¹⁰⁾ l'infezione da virus della peste bovina;
(1)	[(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione;]
(1) (7) <i>oppure</i>	[(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro macellazione;]
(1) (9) <i>oppure</i>	[(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro macellazione;]
(1) (7)	[(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]
(1) (7) (11) <i>oppure</i>	[(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data del loro passaggio per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]
(1) (12)	[(g) in cui: (i) negli ultimi tre mesi precedenti la data di spedizione al macello non sono stati introdotti animali da zone non autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini; (ii) gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;]
	h) elencati come stabilimenti riconosciuti, sulla base dell'esito favorevole di un'ispezione effettuata dall'autorità competente del paese terzo o territorio confermato in una relazione ufficiale nel sistema IMSOC, e ispezionati regolarmente dall'autorità competente per assicurare il rispetto delle prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692;]

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p>II.2.4. sono state ottenute da animali che:</p> <p>a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>c) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾];</p> <p>d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹²⁾ [(e) nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate alla spedizione nell'Unione prima della data della loro macellazione;]</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p>⁽¹⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.7. sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹⁴⁾ [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV

<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di bovini domestici [come definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.</p> <p>L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 o 15.02. «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «frattaglie»⁽¹⁵⁾ o «tagli». «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Al documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve essere aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>(4) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.</p> <p>(5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Nessuna vaccinazione effettuata» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>

PAESE

Modello di certificato BOV

	<p>(10) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C.</p> <p>(11) Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale «Centro di raccolta» nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(12) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Tracciabilità supplementare» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(13) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(14) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p> <p>(15) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato OVI

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di ovini e caprini domestici (<i>Ovis aries</i> e <i>Capra hircus</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.4. ⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [gli imballaggi delle [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.5. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.7. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.8. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): ⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e: ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p>		

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p>ii) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) le carni o le carni macinate non contengono né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p>(1) (6) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p> <p>(1) (7) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da animali che:</p> <p>(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___⁽³⁾ che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ___;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della loro spedizione al macello;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e] ⁽⁸⁾ l'infezione da virus della peste bovina;</p> <p>(1) [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]</p> <p>(1) (5) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p>(1) (7) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali;]</p> <p>(1) (5) [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]</p> <p>(1) (5) (9) <i>oppure</i> [(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data di passaggio per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da animali che:</p> <p>a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>c) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽¹⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽¹⁾]⁽¹⁰⁾;</p> <p>d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p>(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>II.2.7. sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:</p> <p>(1) (5) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OVI

⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾ [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] ⁽¹⁾

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di ovini e caprini domestici [come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 6) e 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: «Descrizione della partita»:
 «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.04, 02.06, 05.04 o 15.02.
 «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «frattaglie» ⁽¹²⁾ o «tagli».
 «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

⁽³⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

⁽⁴⁾ Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

⁽⁵⁾ Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato OVI

	<p>(6) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Nessuna vaccinazione effettuata» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C.</p> <p>(9) Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale «Centro di raccolta» nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(10) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p> <p>(12)Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 3

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO POR)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato POR

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:	
	(1)	[sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]	
	(1) oppure	[sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]	
	(1) ⁽⁷⁾ oppure	[sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezziati e di età inferiore a cinque settimane;]	
II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;		
II.1.5.	(1)	[la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]	
	(1) oppure	[gli imballaggi delle [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
II.1.6.	le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
II.1.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;		

PAESE

Modello di certificato POR

	<p>II.1.8. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]</p> <p>^{(1) (3)} [II.1.10. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽⁴⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>^{(1) (5)} oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>^{(1) (5)} oppure [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da animali che:</p> <p>⁽¹⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___ ⁽⁴⁾ che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO ___;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POR

	<p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;</p> <p>e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da animali che:</p> <p>a) sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;</p> <p>b) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>c) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>d) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾];</p> <p>e) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p>⁽¹⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR

	<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di animali detenuti di razze domestiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.</p> <p>L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 o 15.01. «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «frattaglie»⁽⁸⁾ o «tagli». «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.</p> <p>(4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POR

	<p>(7) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p> <p>(8) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DOMESTICI (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS E LORO INCROCI) (MODELLO EQU)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato EQU

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 22, 24, da 31 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. le carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti: ⁽¹⁾ [per almeno sei mesi nel paese terzo di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o sono entrati in tale paese terzo da un altro paese terzo elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, e] ⁽¹⁾ oppure [nel paese terzo di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e] ⁽¹⁾ oppure [nel paese terzo di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e] nel paese terzo di macellazione: a) la somministrazione a solipedi domestici: i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;</p>		

PAESE

Modello di certificato EQU

	<p>ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>(1) [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva,]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva,]</p> <p>b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo interessato;</p> <p>II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>II.2. Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato ufficiale riguarda le carni fresche, esclusi il sangue fresco, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci).</p> <p>«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:</p> <p> «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.05, 02.06 o 05.04.</p> <p> «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa», «frattaglie»⁽²⁾ o «tagli».</p> <p> «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQU

Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	Qualifica e titolo Firma

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI COME SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (MODELLO RUF)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato RUF

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:			
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.3.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 29, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;		
	II.1.4.	⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]		
	II.1.5.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
	II.1.6.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;		
	II.1.7.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, regolamento (CE) n. 853/2004;		
	⁽¹⁾ ⁽³⁾ [II.1.8.	con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD): questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]		
⁽¹⁾ [II.1.9.	le carni sono state ottenute da animali: a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che:			

PAESE

Modello di certificato RUF

	<ul style="list-style-type: none"> – a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o degli addetti a tali animali, – l'azienda è stata sottoposta a ispezione e le autorità competenti hanno autorizzato la macellazione della selvaggina, – gli animali sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem nelle ultime 24 ore precedenti la data di macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1, – gli animali sono stati macellati tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) ⁽⁴⁾, – gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e – gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; <p>b) i cui corpi sono stati trasportati al macello riconosciuto nel rispetto delle condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>^{(1) (6) oppure} [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>^{(1) (7) oppure} [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p> <p>^{(1) (8) oppure} [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato RUF

	<p>(1) (9) <i>oppure</i> [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da animali che:</p> <p>(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾];</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___ ⁽⁴⁾ che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di macellazione;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____];</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello] ⁽¹⁾ [dell'abbattimento] ⁽¹⁾;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e] ⁽¹⁰⁾ l'infezione da virus della peste bovina;</p> <p>(1) [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾];</p> <p>(1) (7) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 50 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 90 giorni precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾];</p> <p>(1) (9) <i>oppure</i> [(e)all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾];</p> <p>(1) (7) [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data di [spedizione diretta al macello] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾];</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato RUF

<p>II.2.4.</p> <p>⁽¹⁾ [(a)</p> <p>— utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>— senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [(a)</p> <p>— i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:</p> <p>— situato nella zona di cui al punto II.2.1,</p> <p>— utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto,</p> <p>— senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]</p> <p>b) che sono stati [abbattuti] ⁽¹⁾ [macellati] ⁽¹⁾ [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾;</p> <p>c) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione] ⁽¹⁾ [l'abbattimento] ⁽¹⁾;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ [(d) che [durante l'abbattimento] ⁽¹⁾ [nel macello] ⁽¹⁾ sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'ingresso nell'Unione prima della data di [abbattimento] ⁽¹⁾ [macellazione] ⁽¹⁾];</p> <p>II.2.5.</p>	<p>sono state ottenute da animali:</p> <p>che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:</p> <p>che sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:</p> <p>sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'ingresso nell'Unione prima della data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali;</p> <p>sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato RUF

	<p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p>(¹) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>(¹) II.2.7. sono carne fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:</p> <p>(¹) (⁷) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p> <p>(¹) (¹¹) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692], camelidi e cervidi [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] detenuti come selvaggina d'allevamento e macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.</p> <p>L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato RUF

<p>Casella I.11:</p> <p>Casella I.15:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(4) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Nessuna vaccinazione effettuata» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(10) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afte epizootica contro il sierotipo A, O o C.</p>	<p>«Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.</p> <p>nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>«Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.06, 02.08.90 o 05.04. «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli». «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p>
---	--

PAESE

Modello di certificato RUF

	<p>(11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI SELVATICI E CERVIDI SELVATICI (MODELLO RUW)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato RUW

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:</p> <p>i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;</p> <p>ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.3;</p> <p>II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 8, 10, da 12 a 15, 28, 29, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.4. ⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.7. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>⁽¹⁾ ⁽³⁾ [II.1.8. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD): questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]</p>		

PAESE

Modello di certificato RUW

	<p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carne fresche di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici:⁽⁴⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carne fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>^{(1) (5)} oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>^{(1) (6)} oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]</p> <p>^{(1) (7)} oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]</p> <p>^{(1) (8)} oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carne fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da animali abbattuti:</p> <p>a) [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽¹⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]^{(1) (9)}];</p> <p>b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carne fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici;</p> <p>c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato RUW

<p>II.2.3.</p> <p>II.2.4.</p> <p>⁽¹⁾</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i></p> <p>⁽¹⁾ [II.2.5.</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁶⁾</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione], camelidi selvatici e cervidi selvatici [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8:</p> <p>Casella I.11:</p> <p>Casella I.15:</p>	<p>sono state ottenute in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;</p> <p>sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici per l'intera durata delle operazioni di sezionamento e fino:</p> <p>[al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p>[al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:</p> <p>(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]</p> <p>(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]</p>
---	---

PAESE

Modello di certificato RUW

<p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.27:</p>	<p>nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>«Descrizione della partita»:</p> <p>«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 o 05.04.</p> <p>«Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli».</p> <p>«Tipo di trattamento»: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p> <p>«Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p>	
<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Nessuna vaccinazione effettuata» oltre alla voce «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(9) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(10) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di abbattimento degli animali.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>		<p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DETENUTI COME SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUF)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato SUF

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini o di animali della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.5.	⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.6.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;	
	II.1.8.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
	II.2. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:		

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p>II.2.1. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici:⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e;</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ [(b) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>⁽¹⁾ [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ oppure [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ oppure [(c)in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da animali che:</p> <p>⁽¹⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾];]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - ___⁽³⁾ che, a tale data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾];]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____];]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p>c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello] ⁽¹⁾ [dell'abbattimento] ⁽¹⁾;</p> <p>d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;</p> <p>e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da animali:</p> <p>a) che sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;</p> <p>b) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione] ⁽¹⁾ [l'abbattimento] ⁽¹⁾;</p> <p>⁽¹⁾ [(c) che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; — senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;] <p>⁽¹⁾ oppure [(c) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:</p> <ul style="list-style-type: none"> — situato nella zona di cui al punto II.2.1, — utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto, — senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;] <p>d) che sono stati [macellati] ⁽¹⁾ [abbattuti] ⁽¹⁾ [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾;] ⁽⁶⁾.</p> <p>II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato SUF

<p>II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di [macellazione e] ⁽¹⁾ sezionamento e fino:</p> <p>⁽¹⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692] e di animali della famiglia Tayassuidae macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.</p> <p>L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci: 02.03, 02.08.90 o 05.04. «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli». «Tipo di trattamento»: se del caso, indicare disossate o non disossate. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p>	
--	--

PAESE

Modello di certificato SUF

	<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Data o date di macellazione o di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati o abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 8

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUW)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato SUW

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di animali selvatici di razze selvatiche dei suini o di animali della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare:</p> <p>i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;</p> <p>ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, 30, 31, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:</p>		

PAESE

Modello di certificato SUW

	<p>II.2.1. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici:⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>^{(1) (4)} oppure [(b)in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>^{(1) (4)} [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>^{(1) (4)} oppure [(c)in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>^{(1) (5)} [(d) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da animali abbattuti:</p> <p>a) [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽¹⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]^{(1) (6)};</p> <p>b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati selvatici;</p> <p>c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina né di peste suina classica^{(1) (10)} [né di peste suina africana] negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;</p> <p>II.2.4. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di sezionamento e fino:</p> <p>⁽¹⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato SUW

<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Dopo l'ingresso nell'Unione, le carcasse non scuoiate devono essere trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.03, 02.08.90 o 05.04. «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarca», «quarti di carcassa» o «tagli». «Tipo di trattamento»: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.</p>

PAESE

Modello di certificato SUW

Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.	
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DI SELVAGGINA SELVATICA APPARTENENTI AL SOTTOGENERE HIPBOTIGRIS (ZEBRA) (MODELLO EQW)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato EQW

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p>		
	<p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p>		
	<p>II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>		
	<p>II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;</p>		
	<p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, da 31 a 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p>		
	<p>II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]</p>		
	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p>		
	<p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p>		
	<p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo interessato;</p>		
	<p>II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>		
	<p>Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		

PAESE

Modello di certificato EQW

<p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra).</p> <p>L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>Dopo l'ingresso nell'Unione, i corpi non scuoiati devono essere trasferiti senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinati.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: «Luogo di spedizione»: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci: 02.08.90 o 05.04. «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcarcassa», «quarti di carcassa» o «tagli». «Tipo di trattamento»: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p>	
<p>Certificatore</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RUMINANTI DOMESTICI (MODELLO RUM-MSM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
			I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per				
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano		<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione			Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;</p> <p>II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>II.1.4. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.5. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.7. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.8. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>a) il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;</p> <p>b) le carni separate meccanicamente sono state ottenute da ossa di bovini ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.</p>		

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni separate meccanicamente** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche ⁽²⁾ ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche** delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 di tale tabella;

II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti delle seguenti specie: [bovini,] ^{(1) (5)} [ovini e/o caprini,] ^{(1) (5)} [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini)] ^{(1) (5)} di cui al pertinente modello di certificato ⁽⁴⁾, e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di bovini, ovini e/o caprini domestici, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni separate meccanicamente.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte II

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ «Carni fresche» come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

⁽³⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

⁽⁴⁾ I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche e le carni macinate di bovini; modello OVI per le carni fresche e le carni macinate di ovini e caprini; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento.

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

	⁽⁵⁾ Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO SUI-MSM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione			
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
I.23.				

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria Deposito frigorifero
Macello	Tipo di trattamento	Tipo di imballaggio Peso netto
	Data di raccolta/di produzione	Natura del prodotto Numero di colli Lotto n.
		Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:	
	II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a -18 °C;	
	II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:	
	⁽¹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]	
	⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]	
	⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezziati e di età inferiore a cinque settimane;]	
	II.1.4. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.5. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
II.1.6. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;		

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

	<p>II.1.8. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni separate meccanicamente di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche ⁽²⁾ ottenute nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 di tale tabella;</p> <p>II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di razze domestiche dei suini, animali detenuti di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento, di cui al pertinente modello di certificato ⁽⁴⁾, e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di animali detenuti di razze domestiche e selvatiche dei suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

	<p>(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello POR per le carni fresche e le carni macinate di animali detenuti di razze domestiche dei suini; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento.</p> <p>(5) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 12

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CHE SONO ORIGINARIE DELLA NUOVA ZELANDA E TRANSITANO ATTRAVERSO SINGAPORE CON SCARICO, POSSIBILE MAGAZZINAGGIO E NUOVO CARICO PRIMA DELL'INGRESSO NELL'UNIONE (MODELLO NZ-TRANSIT-SG)

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. sono originarie della Nuova Zelanda e autorizzate per l'ingresso nell'Unione come carni che transitano attraverso Singapore in conformità all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.1.2. sono destinate all'Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario redatto conformemente al modello di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda con numero di riferimento del certificato.....;</p> <p>II.1.3. durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>II.1.4. durante tutte le fasi del transito sono state tenute separate da prodotti di origine animale non idonei all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.1.5. sono idonee all'ingresso nell'Unione.</p> <p>II.2. Attestato di transito</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le partite di carni fresche di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono arrivate nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore in scatoloni muniti di almeno un sigillo anti-manomissione applicato sull'imballaggio esterno di ciascuno scatolone, in modo tale che essi non possano essere aperti senza distruggere o danneggiare almeno uno dei sigilli;</p> <p>II.2.2. immediatamente dopo essere state scaricate dall'aeromobile, sono state sottoposte a un controllo documentale e di identità e, se del caso, a un controllo fisico ⁽³⁾ da parte dell'autorità competente di Singapore;</p> <p>II.2.3. sono state immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore ⁽⁴⁾;</p> <p>II.2.4. sono state nuovamente caricate in un container refrigerato in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore sotto la supervisione dell'autorità competente di Singapore; e il container refrigerato è stato:</p> <p>II.2.5. sigillato dalle autorità doganali di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto al porto marittimo di Singapore;</p> <p>II.2.6. sigillato dall'autorità competente di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto fino all'arrivo al primo posto di controllo frontaliero dell'Unione.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario riguarda le partite dei seguenti prodotti originari della Nuova Zelanda e che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore:</p>		

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

<p>carni fresche, incluse le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione]:</p> <p>(1) bovini;</p> <p>(2) ovini e caprini;</p> <p>(3) razze domestiche dei suini;</p> <p>(4) equini;</p> <p>carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692]:</p> <p>(1) animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;</p> <p>(2) animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici;</p> <p>(3) animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae;</p> <p>(4) animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali selvatici della famiglia Tayassuidae.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.7: nel caso specifico per paese di origine si intende il paese di spedizione: Singapore</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Natura del prodotto»: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa», «tagli», «frattaglie» o «carne macinata». «Numero di riconoscimento»: indicare gli stabilimenti riconosciuti in Nuova Zelanda.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l'equivalenza a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio), l'opportuno modello di certificato veterinario figura nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901.</p> <p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sanità pubblica o la sanità animale o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli fisici complementari.</p> <p>(4) Cancellare se la partita è stata nuovamente caricata senza magazzinaggio.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI POLLAME DIVERSO DAI RATTI (MODELLO POU)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Peso netto
Macello		Numero di colli
		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato POU

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 25, 33 e da 35 a 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato; <p>⁽²⁾ [(g) le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692; 		

PAESE

Modello di certificato POU

	<p>II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <p>⁽⁴⁾ [(a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ oppure [(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽⁴⁾ [(b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ oppure [(b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da pollame che:</p> <p>i) non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione;</p> <p>ii) è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus ⁽⁷⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;</p> <p>iii) non è stato a contatto negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione del pollame;</p> <p>d) che, al momento della macellazione, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da pollame che:</p> <p>⁽⁴⁾ [(a) è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova fino alla data della sua macellazione;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POU

	<p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [(a) è stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da:</p> <p>⁽⁴⁾ [una zona elencata nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di tali categorie di pollame;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [uno Stato membro;]</p> <p>⁽⁴⁾ [(b) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [(b) è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽⁴⁾ [(c) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua macellazione;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [(c) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>d) non presentava sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione;</p> <p>e) è stato spedito al macello direttamente dal suo stabilimento di origine;</p> <p>f) durante il trasporto al macello:</p> <p>⁽⁴⁾ [(i) non è passato attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [(i) è passato attraverso una o più zone non elencate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti purché siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 124, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>ii) non è venuto a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>g) è stato spedito dal suo stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto:</p> <p>i) costruito in modo che i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p>iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;</p> <p>iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di volatili destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute da volatili che sono stati macellati [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾;</p> <p>II.2.6. non sono state ottenute da volatili macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;</p> <p>II.2.7. sono state ottenute in un macello:</p> <p>a) che, al momento della macellazione dei volatili, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POU

	<p>b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di macellazione dei volatili;</p> <p>II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p>⁽⁴⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p>⁽⁴⁾ oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.9. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p> <p>b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>⁽⁹⁾ [II.2.10. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione dei volatili.]</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nell'allegato XIV, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POU

<p>Casella I.15:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p> <p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p>	<p>indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>descrizione della partita: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.07, 02.08 o 05.04.</p> <p>«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.</p> <p>Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «A» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p> <p>Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «B» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p> <p>Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a zone dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 14

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI
SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI
(MODELLO POU-MI/MSM)**

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 15

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI RATITI (MODELLO RAT)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2.a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente		Codice QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per					
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Peso netto
Macello		Numero di colli
		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato RAT

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 27, 33, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato.</p>	
	<p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di ratiti di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>⁽³⁾ [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p>	

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p>⁽³⁾ ⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche di ratiti:</p> <p>a) sono state disossate e scuoiate;</p> <p>b) sono state ottenute da ratiti che almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione sono stati tenuti in stabilimenti:</p> <p>i) nei quali non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;</p> <p>ii) intorno ai quali, in un raggio di 10 km dal perimetro della parte dello stabilimento contenente i ratiti, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei tre mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;</p> <p>⁽³⁾ [(c) sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza effettuata per individuare l'infezione da virus della malattia di Newcastle è di tipo sierologico ⁽⁵⁾ mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [(c) sono state ottenute da ratiti che:</p> <p>i) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata su tamponi tracheali ⁽⁵⁾ mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;</p> <p>ii) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <p>⁽³⁾ [(a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾ [(b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁷⁾ <i>oppure</i> [(b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da ratiti che:</p> <p>i) non sono stati vaccinati con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p>ii) sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;</p> <p>iii) non sono stati a contatto negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da ratiti provenienti da stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione dei ratiti;</p> <p>d) che, al momento della macellazione, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute da ratiti che:</p> <p>⁽³⁾ [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova fino alla data della loro macellazione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [(a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da:</p> <p>⁽³⁾ [una zona elencata nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di tali categorie di pollame;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [uno Stato membro;]</p> <p>⁽³⁾ [(b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁶⁾ oppure [(b) sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾ [(c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [(c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p>d) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della loro macellazione;</p> <p>e) sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine;</p> <p>f) durante il trasporto al macello:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) non sono passati attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) non sono venuti a contatto con volatili di stato sanitario inferiore;</p> <p>g) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) costruito in modo che i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;</p> <p style="padding-left: 20px;">iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di ratiti destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6. sono state ottenute da animali che sono stati macellati [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ ⁽⁸⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ ⁽⁸⁾;</p> <p>II.2.7. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;</p> <p>II.2.8. sono state ottenute in un macello:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) che, al momento della macellazione dei ratiti, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di macellazione dei volatili;</p> <p>II.2.9. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽³⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽³⁾ oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.10. sono spedite nell'Unione:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p>⁽²⁾ [II.2.11. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione.]</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nell'allegato XIV, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 02.08.90.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>⁽²⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽⁴⁾ Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «C» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato RAT

	<p>(5) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «A» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p> <p>(7) Questa garanzia è richiesta solo per i ratiti provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione «B» nella colonna 6 della tabella figurante in tale allegato.</p> <p>(8) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RATITI (MODELLO RAT-MI/MSM)

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero			Peso netto
Macello		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato GBM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di selvaggina da penna di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato. <p>⁽³⁾ [(f) nel caso della selvaggina da penna selvatica non spennata e non eviscerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 10 giorni prima della data prevista di spedizione nell'Unione, ma non sono state congelate né surgelate, ii) un veterinario ufficiale ha sottoposto a ispezione post mortem un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza. Se l'ispezione ha rivelato la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche indicanti che le carni presentano un rischio per la salute, il veterinario ufficiale ha effettuato ulteriori controlli sull'intero lotto prima che le carni fossero dichiarate idonee al consumo umano; iii) le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27.] 		
	<p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di selvaggina da penna di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna; 		

PAESE

Modello di certificato GBM

	<p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 145, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui non erano in vigore restrizioni di sanità animale a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti il momento dell'abbattimento della selvaggina da penna;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento:</p> <p>a) che, al momento della tolettatura, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale;</p> <p>b) intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data di ricevimento delle carcasse;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da selvaggina da penna che non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data dell'abbattimento;</p> <p>II.2.5. non sono state ottenute da selvaggina da penna abbattuta nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;</p> <p>II.2.6. sono state ottenute da selvaggina da penna che è stata abbattuta [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽³⁾ ⁽⁴⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽³⁾ ⁽⁴⁾;</p> <p>II.2.7. sono state ottenute da carcasse che:</p> <p>a) sono state spedite direttamente dal luogo di abbattimento a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina situato nella zona di cui al punto II.2.1;</p> <p>b) sono state trasportate allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a) in mezzi di trasporto e contenitori che:</p> <p>i) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione nell'Unione;</p> <p>ii) sono stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario delle carcasse durante il trasporto;</p> <p>c) durante il trasporto allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a):</p> <p>i) non sono passate attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna;</p> <p>ii) non sono venute a contatto con volatili o carcasse di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:</p> <p>⁽³⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato GBM

	<p>II.2.9. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;</p> <p>b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nell'allegato XIV, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 02.08.90. «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 18

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM-MI/MSM)

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 19

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO E)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Peso netto
		Numero di colli
		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato E

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 2160/2003 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e le uova sono elencate nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.4. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003, e in particolare:</p> <p>i) non è consentita l'importazione di uova provenienti da gruppi di galline ovaiole nei quali, a seguito dell'indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di <i>Salmonella</i> spp., oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B;</p> <p>ii) non è consentita l'importazione di uova qualora provengano da gruppi di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti o da gruppi che presentano un'infezione da <i>Salmonella Enteritidis</i> e/o <i>Salmonella Typhimurium</i> per i quali è stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell'Unione e ai quali non si applica un monitoraggio equivalente a quello previsto dalle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B.</p> <p>⁽³⁾ [II.1.5. soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, se destinate alla Finlandia o alla Svezia, o le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, se destinate alla Danimarca.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova;</p>	

PAESE

Modello di certificato E

	<p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 158 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da volatili detenuti in uno stabilimento:</p> <p>a) registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>c) che, al momento della raccolta delle uova, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>d) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>e) intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da volatili che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova;</p> <p>II.2.4. sono state raccolte il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) o tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽²⁾;</p> <p>II.2.5. sono spedite nell'Unione:</p> <p>a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario delle uova durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione;</p> <p>b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di uova di pollame, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato E

	<p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione di queste uova è consentito solo se la data o le date di raccolta delle uova sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di uova, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di uova dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia, in Finlandia o in Danimarca.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 20

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVOPRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO EP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per		
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
	Deposito frigorifero	Peso netto
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato EP

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti]		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, capitolo II, parte II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. sono stati prodotti in conformità ai requisiti in materia d'igiene stabiliti nell'allegato III, sezione X, capitolo II, parti I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4. possiedono le caratteristiche analitiche descritte nell'allegato III, sezione X, capitolo II, parte IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, parte V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e le uova sono elencate nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato.</p>		
	II.2. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I:		
	<p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p>		
	<p>II.2.2. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti:</p> <p>a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p>		

PAESE

Modello di certificato EP

	<p>c) che, al momento della raccolta delle uova, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.3. sono stati preparati con uova ottenute da volatili detenuti in stabilimenti in cui negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle e:</p> <p>(3) [(a) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(3) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(3) [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p>(3) [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p>(3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state:</p> <p>(3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p> <p>(3) [(b) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(3) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(3) [a 55 °C per 2 278 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p>(3) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p> <p>II.2.4. sono stati prodotti da uova ottenute da volatili che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova;</p> <p>II.2.5. sono stati prodotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) o tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽²⁾;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EP

	<p>II.2.6. sono spediti nell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario degli ovoprodotti durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione; b) separati da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692. <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: descrizione della partita: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 o 35.07.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione di questi ovoprodotti è consentito solo se la data o le date di produzione sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali prodotti dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DI LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI), ESCLUSE LE CARNI MACINATE, LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE E LE FRATTAGLIE TRANNE CHE PER I LEPORIDI NON SCUOIATI E NON EVISCERATI (MODELLO WL)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese		
	Codice ISO del paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato WL

II. Informazioni sanitarie		II. a. Riferimento del certificato	II. b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di leporidi selvatici (conigli e lepri) di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) l'imballaggio delle carni reca una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>⁽¹⁾ [(e) nel caso di carni di leporidi selvatici scuoiati ed eviscerati, le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e al regolamento delegato (UE) 2019/624;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [(e) nel caso di leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista di spedizione nell'Unione, ma non sono state congelate né surgelate, — è stata effettuata un'ispezione veterinaria ufficiale su un campione rappresentativo dei corpi e le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, — le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27;] <p>f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo interessato;</p> <p>g) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) le carni sono state ottenute da leporidi che, entro 12 ore dal momento dell'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione.</p>		

PAESE

Modello di certificato WL

<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>L'esclusione delle carni macinate, delle carni separate meccanicamente e delle frattaglie, tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati, è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.7: nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese terzo di spedizione nell'Unione.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.12: se le carni vanno sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, indicare il nome e l'indirizzo dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro.</p> <p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Natura del prodotto»: scegliere una delle seguenti voci: «leporidi scuoiati e non eviscerati», «tagli», «leporidi non scuoiati e non eviscerati». «Macello»: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>	
<p>Certificatore</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 22

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI (MODELLO WM)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato WM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	a)	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	b)	le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	c)	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 15, 28, [31] ⁽²⁾ ⁽³⁾ , 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	⁽³⁾ [(d)	la carcassa o le parti della carcassa dei grandi mammiferi selvatici recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]	
	⁽³⁾ oppure	[(d) la carcassa o le parti della carcassa dei piccoli mammiferi selvatici recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	⁽³⁾ oppure	[(d) gli imballaggi delle carni dei mammiferi selvatici piccoli o grandi recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	e)	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo interessato;	
	f)	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
g)	le carni sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi che, entro 12 ore dal momento dell'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione;		
⁽²⁾ ⁽³⁾ [(h)	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione.]		

PAESE

Modello di certificato WM

Note	
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.	
L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.	
Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.	
Parte I	
Casella I.7:	nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese terzo di spedizione nell'Unione.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.
Casella I.27:	«Descrizione della partita»: «Macello»: stabilimenti per la lavorazione della selvaggina.
Parte II	
(1)	«Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(2)	Soltanto per specie sensibili alla trichinellosi.
(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
Certificatore	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 23

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI CONIGLI D'ALLEVAMENTO (MODELLO RM)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato RM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di conigli d'allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>b) le carni sono state ottenute, immagazzinate e trasportate in conformità all'allegato III, sezione II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 26, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;</p> <p>d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato.</p>		
	<p>II.2. Identificazione</p> <p>I lotti di conigli sono identificati in modo che le aziende di origine possano essere rintracciate.</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		

PAESE

Modello di certificato RM

<p>L’esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l’ingresso nell’Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
<p>Parte I</p> <p>Casella I.7: nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese di spedizione nell’Unione.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.</p>	
<p>Parte II</p> <p>(1) «Carni fresche» come definite nell’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p>	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 24

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PREPARAZIONI DI CARNI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO MP-PREP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni]</p> <p>Le preparazioni di carni ⁽¹⁾ contengono i seguenti ingredienti carnei e soddisfano i criteri di seguito elencati:</p> <p>Specie (A) Origine (B)</p> <p>A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne contenuta nelle preparazioni di carni. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici; RM = conigli d'allevamento; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra); WL = leporidi selvatici; GBM = selvaggina da penna; WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.</p> <p>B) Inserire il codice ISO del paese o territorio di origine e, in caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione dell'Unione, la regione.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. ⁽²⁾ [gli animali da cui derivano le carni fresche ⁽³⁾ utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;] ⁽²⁾ oppure [la selvaggina selvatica da cui derivano le carni fresche ⁽³⁾ utilizzate per le preparazioni di carni ha superato l'ispezione post mortem;]</p> <p>II.1.3. sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;</p> <p>II.1.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>	

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>II.1.5. le etichette apposte sull'imballaggio delle preparazioni di carni di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che esse derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.8. sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.9. sono state prodotte a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:</p> <p>(2) [II.1.9.1. se sono state ottenute da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:</p> <p>(2) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p> <p>(2) ⁽⁸⁾ <i>oppure</i> [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, o sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]</p> <p>(2) [II.1.9.2. se sono state ottenute da carni di solipedi o da carni di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>(2) [II.1.10. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(2) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p>(2) [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]] <p>⁽²⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; iv) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; v) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]] <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da: <ul style="list-style-type: none"> i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
--	--

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>⁽²⁾ [(c) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p>⁽²⁾ e/o [(c) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽²⁾ [II.1.12. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti:</p> <p>⁽²⁾ [per almeno sei mesi nel paese terzo di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o sono entrati in tale paese terzo da un altro paese terzo elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, e]</p> <p>⁽²⁾ oppure [nel paese terzo di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e]</p> <p>⁽²⁾ oppure [nel paese terzo di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e]</p> <p>in un paese terzo o territorio di macellazione in cui:</p> <p>a) la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>(1) [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva,]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;]</p> <p>b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;]</p> <p>(2) [II.1.12. (2) (4) [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p> <p>(2) (5) <i>oppure</i> [se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando le preparazioni di carni sono interamente composte da carni di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]</p> <p>Le preparazioni di carni di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono state preparate e spedite dalla zona contrassegnata dal codice: (6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le carni fresche di ungulati o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e contengono solo carni fresche ottenute:</p> <p>(1) [nella stessa zona della zona di preparazione e di spedizione;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nelle zone contrassegnate dai codici _____, _____, _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie da cui sono state ottenute le carni fresche ed elencate</p> <p>⁽¹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [in uno Stato membro;]</p> <p>II.2.2. contengono solo carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato ⁽⁷⁾, delle seguenti specie: [bovini domestici] ⁽²⁾, [ovini e/o caprini domestici] ⁽²⁾, [suini domestici] ⁽²⁾, [pollame diverso dai ratiti,] ⁽²⁾ [ratiti,] ⁽²⁾ [animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e/o cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento] ⁽²⁾, [animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici,] ⁽²⁾ [animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] ⁽²⁾ [animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] ⁽²⁾ [selvaggina da penna] ⁽²⁾, e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni ⁽¹⁾ di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni [come definite nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004] preparate con carni fresche di bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci), ovini e/o caprini domestici, solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), suini domestici, conigli d'allevamento, pollame diverso dai ratiti, ratiti, animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici, selvaggina da penna e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

<p>Parte I</p> <p>Casella I.7: nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese di spedizione nell'Unione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.18: il congelamento corrisponde a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 02.07, 02.10, 16.01 o 16.02. «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II, lettera A. «Tipo di trattamento»: durata di conservazione (gg/mm/aaaa). «Deposito frigorifero»: indicare se necessario gli indirizzi e i numeri di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti. «Macello»: macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) «Preparazioni di carni» come stabilito nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(4) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(5) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati o conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.</p> <p>(7) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche di bovini domestici; modello OVI per le carni fresche di ovini e caprini domestici; modello POR per le carni fresche di suini domestici; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; modello RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; modello RAT per le carni fresche di ratiti; modello GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.</p>	
--	--

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	<p>(8) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLE, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUELLI, CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPNT)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave e <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il transito	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
Paese terzo	Codice ISO del paese	I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato MPNT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne ⁽²⁾, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l'ispezione post mortem;]</p> <p>II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.5. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.9.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare:</p> <p>⁽¹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p>		

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p>(1) ⁽⁹⁾ <i>oppure</i> [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]</p> <p>(1) [II.1.9.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>(1) [II.1.9.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(1) [II.1.9.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>(1) [II.1.10. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p>(1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MPNT

		<ul style="list-style-type: none"> ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] <p>⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: <ul style="list-style-type: none"> i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] <p>⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne: <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
--	--	--

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o cicciole derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.11. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti:</p> <p>⁽¹⁾ [per almeno sei mesi nel paese terzo di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o sono entrati in tale paese terzo da un altro paese terzo elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [nel paese terzo di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [nel paese terzo di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e]</p> <p>in un paese terzo o territorio di macellazione in cui:</p> <p>a) la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;</p> <p>ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>– ⁽¹⁾ [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva,]</p> <p>– ⁽¹⁾ oppure [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;]</p> <p>b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e per il paese terzo o territorio interessato;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.12. ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾ [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato MPNT

⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾ *oppure* [se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]

II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]

I **prodotti a base di carne**, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:

II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla **zona** contrassegnata dal codice: ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a) è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie animali a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata:

⁽¹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione in caso di carni fresche di ungulati;]

⁽¹⁾ *oppure* [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]

b) è elencata nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione dei prodotti a base di carne di cui alla parte I in base al trattamento generico «A»;

II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche delle **specie di animali** contrassegnate dai codici _____, _____, _____ ⁽⁴⁾;

II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche che sono state sottoposte a un trattamento generico ⁽⁵⁾;

II.2.4. sono stati trasformati a partire da carni fresche che soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e che pertanto erano idonee all'ingresso nell'Unione come tali e sono state ottenute da animali che hanno rispettato il periodo di permanenza in uno stabilimento situato:

⁽¹⁾ [nella zona di cui al punto II.2.1;]

⁽¹⁾ *oppure* [nelle zone contrassegnate dai codici _____, _____, _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne ed elencate

⁽¹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]] ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ *oppure* [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]]

⁽¹⁾ *oppure* [in uno Stato membro;]]

II.2.5. sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da:

⁽¹⁾ [animali detenuti in uno stabilimento che non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e alle malattie emergenti alla data di spedizione degli animali al macello, e all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]

PAESE

Modello di certificato MPNT

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;]</p> <p>II.2.6. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;</p> <p>⁽⁸⁾ [II.2.7. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali.]</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Macello»: macello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004. ⁽³⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. ⁽⁴⁾ BOV = bovini domestici; OVI = ovini e caprini domestici; POR = suini domestici; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato MPNT

<p>(5) Ciò può essere certificato solo quando alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1 è assegnato un trattamento generico «A» nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Non applicabile alle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>(9) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p> <p>(10) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(11) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>	<p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPST)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatariorimportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	
		I.23.	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato MPST

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne ⁽²⁾, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>II.1.2. ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;] ⁽¹⁾ oppure [la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l'ispezione post mortem;]</p> <p>II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.5. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>II.1.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'ingresso nell'Unione;</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.9.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare: ⁽¹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;] ⁽¹⁾ oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]</p>		

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾ <i>oppure</i> [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, o sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.9.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.9.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.9.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.10. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p>⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>
--	---

PAESE	Modello di certificato MPST
	<p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p>⁽¹⁾ [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p>

PAESE	Modello di certificato MPST
	<p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne: <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; <p>⁽¹⁾ [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⁽¹⁾ [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]] <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]</p>

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>(¹) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti:</p> <p>(¹) [per almeno sei mesi nel paese terzo di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o sono entrati in tale paese terzo da un altro paese terzo elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [nel paese terzo di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [nel paese terzo di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e]</p> <p>in un paese terzo o territorio di macellazione in cui:</p> <p>a) la somministrazione a solipedi domestici:</p> <p>i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;</p> <p>ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;</p> <p>iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:</p> <p>– (¹) [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva,]</p> <p>– (¹) <i>oppure</i>[trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;]</p> <p>b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e per il paese terzo o territorio interessato;]</p> <p>(¹) [II.1.12. (¹)(¹¹) [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p> <p>(¹)(¹²) <i>oppure</i>[se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]</p> <p>I prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla zona contrassegnata dal codice: _____⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali a partire dai quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di una sola specie di animali, contrassegnata dal codice _____⁽⁴⁾, e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte al trattamento specifico _____⁽⁵⁾, espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:</p> <p>⁽¹⁾ [dalla zona di cui al punto II.2.1;]</p> <p>^{(1) oppure} [dalla zona contrassegnata dal codice _____, _____, _____⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne</p> <p>⁽¹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di ungulati;]]⁽⁷⁾</p> <p>^{(1) oppure} [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]]</p> <p>^{(1) oppure} [da uno Stato membro;]</p> <p>^{(1) oppure} [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice _____⁽⁴⁾, provenienti da una zona elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte almeno al trattamento specifico «D»⁽⁵⁾;]</p> <p>^{(1) oppure} [II.2.2. sono stati trasformati miscelando carni fresche di diverse specie di animali contrassegnate dai codici _____, _____, _____⁽⁴⁾, e tali carni fresche:</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.2.1. sono state miscelate prima del trattamento finale e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico _____⁽⁵⁾, che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:</p> <p>⁽¹⁾ [dalla zona di cui al punto II.2.1;]</p> <p>^{(1) oppure} [dalla zona contrassegnata</p> <p>⁽¹⁾ [dal codice _____⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]⁽⁷⁾</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>(¹) [dal codice _____ (⁶) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [da uno Stato membro;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [II.2.2.1. sono state miscelate dopo il trattamento finale e, prima della miscelazione, sono state sottoposte ai trattamenti specifici _____, _____, _____ (⁸), espressamente assegnati nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:</p> <p>(¹) [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [dalla zona contrassegnata</p> <p>(¹) [dal codice _____ (⁶) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;] (⁷)</p> <p>(¹) [dal codice _____ (⁶) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [da uno Stato membro;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [II.2.2.</p> <p>a) sono stati trasformati a partire da carni fresche di una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali, contrassegnate dai codici __, __, __ (⁴);</p> <p>b) sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti dalle zone contrassegnate dai codici __, __, __ (³) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne subordinatamente all'applicazione di uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione alle carni fresche delle specie pertinenti;</p> <p>c) sono stati sottoposti al trattamento specifico «B»(⁵);]</p> <p>II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da:</p> <p>(¹) [animali detenuti in uno stabilimento che non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e alle malattie emergenti alla data di spedizione degli animali al macello, e all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e delle malattie emergenti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MPST

<p>II.2.4. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;</p> <p>⁽⁹⁾ [II.2.5. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua macellazione.]</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Macello»: macello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>⁽³⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>⁽⁴⁾ BOV = bovini domestici; OVI = ovini e caprini domestici; POR = suini domestici; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.</p> <p>⁽⁵⁾ «Trattamento» come definito nell'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--

PAESE

Modello di certificato MPST

	<p>(6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Non applicabile alle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Specificare la combinazione di trattamenti, come definiti alla nota (5), e specie, come definite alla nota (4), nel modo seguente: lettera del trattamento – codici della specie (X-YYY, X-YYY, X-YYY).</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>(10) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p> <p>(11) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(12) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

Capitolo 27:

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BUDELLI DESTINATI AL
CONSUMO UMANO (MODELLO CAS)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	I.23.	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio			Lotto n.
Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato CAS

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei budelli]		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
	II.1.2. gli animali da cui derivano i budelli hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;		
	II.1.3. i budelli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.5. sono rispettate le garanzie relative ai budelli previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e i budelli sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;		
	II.1.6. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei budelli della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'ingresso nell'Unione;		
	⁽¹⁾ [II.1.7. se derivano da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):		
	⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		
	⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]		
	⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
	i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;		
	ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]		

PAESE

Modello di certificato CAS

	<p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; iii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;]] <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⁽¹⁾ [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] ⁽¹⁾ <i>e/o</i> [i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]] <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]
--	--

PAESE

Modello di certificato CAS

	<p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; iii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]] <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>⁽¹⁾ [i budelli e gli animali da cui derivano i budelli soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; iii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]] <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini:</p> <p>⁽¹⁾ [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato CAS

	<p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i budelli ⁽²⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalle zone contrassegnate dai codici: _____ ⁽³⁾, che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di budelli delle specie di animali a partire dai quali sono stati ottenuti i budelli di cui alla parte I ed elencate nell'allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da bovini, ovini e/o caprini e suini detenuti provenienti dalle zone contrassegnate dai codici: _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di tali specie di animali ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, senza che nella colonna 5 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato sia indicata alcuna condizione specifica;</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da bovini, ovini e/o caprini e suini detenuti e durante la trasformazione sono stati:</p> <p>⁽¹⁾ [salati con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [salati con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na₂HPO₄ e 2,8 % Na₃PO₄ (peso/peso/peso), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e/o dai suini detenuti e durante la trasformazione sono stati:</p> <p>⁽¹⁾ [salati con cloruro di sodio (NaCl) per 30 giorni;]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [decolorati;]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [essiccati dopo la raschiatura;]]</p> <p>II.2.3. durante il trattamento e fino all'imballaggio sono stati manipolati in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di budelli, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato CAS

Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Come definiti all'articolo 2, punto 45), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	Qualifica e titolo Firma

CAPITOLO 28

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI,
CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL
CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Industria conserviera <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

1.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale			

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>(1) II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei pesci vivi, dei crostacei vivi o dei prodotti di origine animali ottenuti da tali animali]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono stati ottenuti nelle regioni o nei paesi che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) non sono stati conservati in stive, cisterne o contenitori utilizzati per fini diversi dalla produzione e/o dalla conservazione dei prodotti della pesca; e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; g) recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; h) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, se di acquacoltura, previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo o territorio interessato; i) per gli animali vivi provenienti da catture allo stato selvatico e i prodotti da essi derivati sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale; – j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione. 	

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>⁽²⁾ II.2. Attestato di sanità animale per pesci vivi e crostacei vivi di specie elencate ⁽³⁾ destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i pesci vivi e i crostacei vivi e i loro prodotti sbarcati da pescherecci</p> <p>II.2.1. Secondo le informazioni ufficiali, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.2.1.1. provengono da [uno stabilimento] ⁽⁴⁾ [un habitat] ⁽⁴⁾ non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.1.2. [gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾ nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>⁽⁴⁾ II.2.2. [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] ⁽⁴⁾ [riconosciuto] ⁽⁴⁾ dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento; b) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento; c) la mortalità nello stabilimento; <p>II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]</p> <p>II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale</p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>(4) (6) [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] (4) [un territorio contrassegnato] (4) [una zona contrassegnata] (4) [un compartimento contrassegnato] (4) dal codice: _ - _ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di tali [animali acquatici] (4) [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] (4).]</p> <p>(4) (6) [II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica in conformità all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il momento del carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano segni di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]</p> <p>(11) II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;</p> <p>II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.</p> <p>(4) (6) [II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>(4) [II.2.4.1 Prescrizioni per le specie elencate (3) per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla</p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese dichiarato] (4) [un territorio dichiarato] (4) [una zona dichiarata] (4) [un compartimento dichiarato] (4) indenne da [necrosi ematopoietica epizootica] (4) [infezione da virus della sindrome di Taura] (4) [infezione da virus della malattia della testa gialla] (4) conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate (3) per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>b) non sono vaccinate contro [tale malattia] (4) [tali malattie] (4).]</p> <p>(4) (7) [II.2.4.2. Prescrizioni per le specie elencate (3) per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR o l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese dichiarato] (4) [un territorio dichiarato] (4) [una zona dichiarata] (4) [un compartimento dichiarato] (4) indenne da [setticemia emorragica virale (SEV)] (4) [necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] (4) [infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] (4) [infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] (4) in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate (3) per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>b) non sono vaccinate contro [tale malattia] (4) [tali malattie] (4).]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>^{(4) (8)} II.2.4.3. Prescrizioni per le specie ⁽⁹⁾ sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) e all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e per le specie ⁽³⁾ sensibili all'herpesvirus della carpa Koi (KHV)</p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [un paese] ⁽⁴⁾ [un territorio] ⁽⁴⁾ [una zona] ⁽⁴⁾ [un compartimento] ⁽⁴⁾ che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda [la VPC] ⁽⁴⁾, [la BKD,] ⁽⁴⁾, [la IPN,] ⁽⁴⁾ [la GS,] ⁽⁴⁾ [la SAV,] ⁽⁴⁾ [il KHV,] ⁽⁴⁾ necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona dello stesso, è elencato [nell'allegato I] ⁽⁴⁾ [nell'allegato II] ⁽⁴⁾ della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.]</p> <p>^{(4) (6)} <i>oppure</i></p> <p>II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, dove saranno trasformati per il consumo umano.]</p> <p>II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [uno stabilimento] ⁽⁴⁾ [un habitat] ⁽⁴⁾ in cui:</p> <p>a) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>b) non sono stati a contatto con animali acquatici di specie elencate ⁽³⁾ che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.</p> <p>II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>II.2.6.1. quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo o territorio, oppure in una zona o un compartimento dello stesso, non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;</p> <p>II.2.6.2. gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:</p> <p>⁽¹³⁾ (i) quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;</p> <p>ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	<p>(14) (iii) [il contenitore] ⁽⁴⁾ [la barca vivaio] ⁽⁴⁾ [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] ⁽⁴⁾ [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] ⁽⁴⁾, prima del momento del carico per la spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore] ⁽⁴⁾ [nella stessa barca vivaio] ⁽⁴⁾ di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese terzo] ⁽⁴⁾ [un territorio] ⁽⁴⁾ [una zona] ⁽⁴⁾ [un compartimento] ⁽⁴⁾ che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua] ⁽⁴⁾ [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione] ⁽⁴⁾.</p> <p>II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</p> <p>II.2.7.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare [i mezzi di trasporto] ⁽⁴⁾ [i contenitori] ⁽⁴⁾ in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e, nello specifico, la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽⁴⁾ [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio] ⁽⁴⁾, che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;</p> <p>⁽⁴⁾ [II.2.7.2. in caso di animali acquatici, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il numero di contenitori presenti nella partita; b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore; c) il numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti; d) una dichiarazione come segue: [«pesci vivi destinati al consumo umano nell'Unione»] ⁽⁴⁾ [«crostacei vivi destinati al consumo umano nell'Unione»] ⁽⁴⁾.] <p>⁽⁴⁾ [II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) «prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione»; b) «prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione».] <p>⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali acquatici vivi e dei loro prodotti.</p> <p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>«Ulteriore trasformazione»: misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.</p> <p>Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>La parte II.2.4 del certificato sanitario/ufficiale non si applica ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese o da regioni elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzino temporaneo nel luogo di trasformazione; d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione. <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità all'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.20: selezionare «Industria conserviera» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «Prodotti destinati al consumo umano» oppure «Ulteriore trasformazione» per gli altri casi.</p>	
--	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

<p>Casella I.27:</p> <p>«Descrizione della partita»:</p> <p>«Codice NC»: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.</p> <p>«Natura del prodotto»: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.</p> <p>«Tipo di trattamento»: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.</p> <p>«Impianto di fabbricazione»: sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) La parte II.1 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione.</p> <p>(2) La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.</p> <p>(3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(4) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla, salvo nelle circostanze di cui alla nota (6).</p> <p>(5) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applicano e devono essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione. <p>(7) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.</p>	
---	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

<p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p> <p>(11)</p> <p>(12)</p>	<p>Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona dello stesso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, altrimenti cancellare</p> <p>Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p> <p>Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.</p> <p>La parte II.2.3.3 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica e deve essere cancellata se la partita contiene solo i crostacei di cui alla nota (6), lettere da a) a c).</p> <p>Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.
<p>[Veterinario ufficiale]⁽⁴⁾ ⁽¹²⁾/[Certificatore]⁽⁴⁾ ⁽¹²⁾</p>	
<p>Nome e cognome (in stampatello)</p>	
<p>Data</p>	<p>Qualifica e titolo</p>
<p>Timbro</p>	<p>Firma</p>

CAPITOLO 29

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA
DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
		I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore	N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Industria conserviera <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		I.23.	
	I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)

I.27.	Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
<input type="checkbox"/> Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Lotto n.

CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2292 (MODELLO FISH/MOL-CAP)

PAESE				Certificato ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese			I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC	
				I.3. Autorità centrale competente		Codice QR	
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese			I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese			
				Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine			I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
				Codice			
	I.8. Regione di origine			I.10. Regione di destinazione			
				Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese			
				N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	I.13.			I.14. Data e ora della partenza			
	I.15.			I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso			
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale							
I.18.							
I.19.							
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			<input type="checkbox"/> Industria conserviera		<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione		
I.21.			I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
			I.23.				
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)			
I.27. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	<input type="checkbox"/> Consumatore finale Data di raccolta/di produzione	Numero di colli	Peso netto	Lotto n.	Tipo di imballaggio Tipo di trattamento	

PAESE

Modello di certificato FISH/MOL-CAP

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi di cui alla parte I:</p>		
	<p>a) sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che la nave figura nell'elenco di navi da cui è consentito l'ingresso nell'Unione (è iscritta nell'elenco UE);</p> <p>b) la nave applica requisiti generali in materia d'igiene, attua un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, ed è elencata come stabilimento riconosciuto dell'Unione;</p> <p>c) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>d) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 [soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽¹⁾ e, ove opportuno, i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>e) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>f) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>g) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>h) i prodotti della pesca rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, se di acquacoltura, previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>i) per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi provenienti da catture allo stato selvatico sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;</p>		

PAESE

Modello di certificato FISH/MOL-CAP

	<p>j) i prodotti della pesca congelati o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a - 18 °C in ogni parte della massa. I pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9 °C.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.2: un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione.</p> <p>Casella I.5: il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica cui è direttamente destinata la partita importata nello Stato membro di destinazione.</p> <p>Casella I.7: il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.</p> <p>Casella I.11: il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell'elenco previsto all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, dalla quale i prodotti della pesca entrano direttamente nell'Unione.</p> <p>Casella I.20: selezionare «Industria conserviera» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «Prodotti destinati al consumo umano» oppure «Ulteriore trasformazione» per gli altri casi.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106. «Tipo di trattamento»: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p>
	<p>Capitano della nave</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data: Firma:</p> <p>Timbro:</p>

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano <input type="checkbox"/> Centro di spedizione <input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione			
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	

I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumato re finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>(1) II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che [i molluschi bivalvi vivi]⁽⁴⁾ [gli echinodermi vivi]⁽⁴⁾ [i tunicati vivi]⁽⁴⁾ [i gasteropodi marini vivi]⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi]⁽⁴⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) sono stati ottenuti in regioni o in paesi che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [molluschi bivalvi vivi]⁽⁴⁾ [echinodermi vivi]⁽⁴⁾ [tunicati vivi]⁽⁴⁾ [gasteropodi marini vivi]⁽⁴⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi]⁽⁴⁾ ed elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione;</p> <p>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) sono stati raccolti, all'occorrenza stabulati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) ⁽⁴⁾ [sono stati manipolati, all'occorrenza depurati, e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>⁽⁴⁾ oppure [sono stati preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, [all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004]⁽⁴⁾ e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità [all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004]⁽⁴⁾ [all'allegato III, sezione VIII, capitoli VI, VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004]⁽⁴⁾;</p> <p>g) sono stati marcati ed etichettati conformemente [all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004]⁽⁴⁾ [all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004]⁽⁴⁾;</p> <p>h) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p>	

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p>i) provengono da una zona di produzione di classe [A] [B] o [C] conformemente all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione al momento della loro raccolta (<i>indicare la classificazione della zona di produzione al momento della raccolta</i>) (tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate);</p> <p>j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui [agli articoli da 51 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione] ⁽⁴⁾ [agli articoli 69, 70 e 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627] ⁽⁴⁾;</p> <p>k) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, se di acquacoltura, previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo o territorio di origine interessato;</p> <p>⁽²⁾ [II.2. Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di specie elencate ⁽³⁾ destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i molluschi selvatici e i loro prodotti sbarcati da pescherecci</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.2.1. secondo le informazioni ufficiali, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.2.1.1. provengono da [uno stabilimento] ⁽⁴⁾ [un habitat] ⁽⁴⁾ non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.1.2. [gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾ nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>⁽⁴⁾ [II.2.2. [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] ⁽⁴⁾ [riconosciuto] ⁽⁴⁾ dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:</p> <p>i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p>ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;</p> <p>iii) la mortalità nello stabilimento;</p> <p>II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]</p> <p>II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale</p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁴⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁴⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁴⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁴⁾ dal codice: __ - __ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di tali [animali acquatici] ⁽⁴⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] ⁽⁴⁾];</p> <p>[II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica in conformità all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione. Durante l'ispezione gli animali non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]</p> <p>⁽⁶⁾ [II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;]</p> <p>II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ [II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>⁽⁴⁾ [II.2.4.1. Prescrizioni per le specie elencate ⁽³⁾ per l'infezione da <i>Microcytos mackini</i> o l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i></p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [un paese dichiarato] ⁽⁴⁾ [un territorio dichiarato] ⁽⁴⁾ [una zona dichiarata] ⁽⁴⁾ [un compartimento dichiarato] ⁽⁴⁾ indenne da [infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>] ⁽⁴⁾ [infezione da <i>Perkinsus marinus</i>] ⁽⁴⁾ conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate ⁽³⁾ per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>i) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>ii) non sono vaccinate contro [tale malattia] ⁽⁴⁾ [tali malattie] ⁽⁴⁾.]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p>⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ II.2.4.2. Prescrizioni per le specie elencate ⁽³⁾ per l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i> o l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i></p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [un paese dichiarato] ⁽⁴⁾ [un territorio dichiarato] ⁽⁴⁾ [una zona dichiarata] ⁽⁴⁾ [un compartimento dichiarato] ⁽⁴⁾ indenne da [infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽⁴⁾ [infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽⁴⁾ [infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽⁴⁾ in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate ⁽³⁾ per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; – non sono vaccinate contro [tale malattia] ⁽⁴⁾ [tali malattie] ⁽⁴⁾.] <p>⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾ II.2.4.3. Prescrizioni per le specie ⁽⁹⁾ sensibili all'infezione da Ostreid herpes virus 1 µvar (OsHV-1 µvar)</p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [un paese] ⁽⁴⁾ [un territorio] ⁽⁴⁾ [una zona] ⁽⁴⁾ [un compartimento] ⁽⁴⁾ che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda l'OsHV-1 µvar, necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona dello stesso, è elencato [nell'allegato I] ⁽⁴⁾ [nell'allegato II] ⁽⁴⁾ della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.]]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ <i>oppure</i></p> <p>II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, dove saranno trasformati per il consumo umano.]</p> <p>II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [uno stabilimento] ⁽⁴⁾ [un habitat] ⁽⁴⁾ in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di specie elencate ⁽³⁾ che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1. <p>II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>II.2.6.1. quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, l'acqua non è cambiata in un paese terzo o territorio, oppure in una zona o un compartimento dello stesso, non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;</p> <p>II.2.6.2. gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;
--	---

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p>ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;</p> <p>iii) [il contenitore] ⁽⁴⁾ [la barca vivaio] ⁽⁴⁾ [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] ⁽⁴⁾ [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] ⁽⁴⁾, prima del carico per la spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore] ⁽⁴⁾ [nella stessa barca vivaio] ⁽⁴⁾ di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;</p> <p>II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese terzo] ⁽⁴⁾ [un territorio] ⁽⁴⁾ [una zona] ⁽⁴⁾ [un compartimento] ⁽⁴⁾ che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua] ⁽⁴⁾ [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione] ⁽⁴⁾.</p> <p>II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i [mezzi di trasporto] ⁽⁴⁾ [contenitori] ⁽⁴⁾ in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <p>II.2.7.1. la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽⁴⁾ [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio] ⁽⁴⁾, che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;</p> <p>⁽⁴⁾ [II.2.7.2. in caso di animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene:</p> <p>a) informazioni sul numero di contenitori presenti nella partita;</p> <p>b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;</p> <p>c) informazioni sul numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;</p> <p>d) la seguente dichiarazione: «molluschi vivi destinati al consumo umano nell'Unione».]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno la seguente dichiarazione:</p> <p>«prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione».]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	<p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali molluschi bivalvi e dei loro prodotti.</p> <p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>«Ulteriore trasformazione»: misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.</p> <p>Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>La parte II.2.4 del certificato sanitario/ufficiale non si applica ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese terzo o da una regione dello stesso elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzino temporaneo nel luogo di trasformazione. <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: «Regione di origine»: indicare la zona di produzione, tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate.</p> <p>Parte II</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) La parte II.1 non si applica ai paesi terzi o territori con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione. (2) La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica e deve essere cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.
--	---

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

<p>(3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(4) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per l'infezione da <i>Microcytos mackini</i> o l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, salvo nelle circostanze di cui alla nota (6).</p> <p>(5) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2, II.2.3.3 e II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applicano e devono essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione. <p>(7) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, oppure la zona o il compartimento dello stesso, hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.</p> <p>(8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona dello stesso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare.</p> <p>(9) Le specie sensibili di cui alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p> <p>(10) Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.</p> <p>(11) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata. 	
<p>[Veterinario ufficiale] ⁽⁴⁾ ⁽¹¹⁾/[Certificatore] ⁽⁴⁾ ⁽¹¹⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 32

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM (MODELLO MOL-AT)

Il sottoscritto, certificatore, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, di cui al certificato ufficiale recante n. di riferimento*:

- (1) sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, classificate e monitorate dalle autorità competenti in conformità agli articoli 52 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e in cui il tenore di tossina PSP (*paralytic shellfish poison*) risulta inferiore a 300 µg per 100 g;
- (2) sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dalle autorità competenti, direttamente allo stabilimento:

 (denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dalle autorità competenti al trattamento dei molluschi);
- (3) durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dalle autorità competenti che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona di produzione e lo stabilimento di destinazione;
- (4) sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell'allegato della decisione 96/77/CE della Commissione; e
- (5) dopo il trattamento termico non contengono un tenore di tossina PSP superiore a 80 µg per 100 g in base a un metodo ufficiale dell'Unione, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici della prova effettuata su ciascun lotto incluso nella partita oggetto del presente certificato ufficiale

Il certificatore certifica che le autorità competenti hanno verificato che le procedure di autocontrollo attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, certificatore, dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono alla prova effettuata sui prodotti a trasformazione avvenuta.

* Indicare il numero del certificato MOL-HC che accompagna i molluschi bivalvi trasformati della specie *Acanthocardia tuberculatum*.

Certificatore				
Nome e cognome (in stampatello)				
Data		Qualifica e titolo		
Timbro		Firma		

CAPITOLO 33

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LATTE CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO MILK-RM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;</p> <p>b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il latte è elencato nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>f) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione.</p>		
	<p>II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando il latte crudo deriva da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>Il latte crudo di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. proviene dalla zona contrassegnata dal codice:⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. è stato ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,]⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>,]⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>,]⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>,]⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>]⁽¹⁾ che:</p> <p>(1) [sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p>(1) e/o [sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p>(1) [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p>(1) e/o [uno Stato membro;]</p>		

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da **stabilimenti**:

- a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
- b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
- c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di latte, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale latte.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.27: «Descrizione della partita»:

«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02 o 04.03.

«Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.

Parte II

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

	<p>⁽³⁾ Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none">— un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata;— un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.
<p>[Veterinario ufficiale] ^{(1) (3)}/[Certificatore] ^{(1) (3)}</p>	
	<p>Nome e cognome (in stampatello)</p>
	<p>Data</p>
	<p>Qualifica e titolo</p>
	<p>Timbro</p>
	<p>Firma</p>

CAPITOLO 34

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO A BASE DI LATTE CRUDO E/O DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DA ESSO DERIVATI CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MILK-RMP/NT)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
		I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		I.23.

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
			Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iv) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; v) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte; vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di fabbricazione, ai fini della riduzione di rischi specifici, compresa la pastorizzazione;</p> <p>d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p>		

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<p>I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice:⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da:</p> <p>(1) [II.2.2.1 latte crudo proveniente:</p> <p>(1) [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,]⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>,]⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>,]⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>,]⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>]⁽¹⁾ che:</p> <p>(1) [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p>(1) e/o [(a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p>(1) [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]]</p> <p>(1) e/o [uno Stato membro;]]</p> <p>b) sono stati detenuti in stabilimenti:</p> <p>i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]]</p> <p>(1) e/o [dalle zone contrassegnate dai codici:⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]</p> <p>(1) e/o [da uno Stato membro.]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	<p>⁽¹⁾ e/o [II.2.2.2. prodotti lattiero-caseari:</p> <p>a) prodotti:</p> <p>⁽¹⁾ [nella zona di cui al punto II.2.1.];]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [in uno Stato membro;]]</p> <p>b) ottenuti da latte crudo proveniente:</p> <p>⁽¹⁾ [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>] ⁽¹⁾ che:</p> <p>⁽¹⁾ [(i) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [(i) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p>⁽¹⁾ [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [uno Stato membro;]]</p> <p>ii) sono stati detenuti in stabilimenti:</p> <p>i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽²⁾ che alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [in uno Stato membro.]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004) destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica in conformità all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, né a un trattamento di pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 17.02, 21.05, 22.02, 35.01, 35.02 o 35.04. «Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Deve essere firmato da: — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</p>	
<p>[Veterinario ufficiale] ⁽¹⁾ ⁽³⁾ / [Certificatore] ⁽¹⁾ ⁽³⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 35

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO DI PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
			Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iv) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte; v) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; vi) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi; <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.</p>		

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	<p>II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da:</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.2.1. latte crudo proveniente:</p> <p>⁽¹⁾ [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>] ⁽¹⁾ che:</p> <p>⁽¹⁾ [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [(a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p> <p>⁽¹⁾ [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [uno Stato membro;]</p> <p>b) sono stati detenuti in stabilimenti:</p> <p>i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p> <p>iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [dalle zone contrassegnate dai codici: ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

		<p>⁽¹⁾ e/o [da uno Stato membro.]</p>	
	<p>⁽¹⁾ e/o [II.2.2.1 prodotti lattiero-caseari:</p>		
	<p>a) prodotti:</p>		
	<p>⁽¹⁾ [nella zona di cui al punto II.2.1;]]</p>		
	<p>⁽¹⁾ e/o [nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]</p>		
	<p>⁽¹⁾ e/o [in uno Stato membro.]]</p>		
	<p>b) ottenuti da latte crudo proveniente:</p>		
	<p>⁽¹⁾ [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>] ⁽¹⁾ che:</p>		
	<p>⁽¹⁾ [(i) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]</p>		
	<p>⁽¹⁾ e/o [(i) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da:</p>		
	<p>⁽¹⁾ [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]]</p>		
	<p>⁽¹⁾ e/o [uno Stato membro;]]</p>		
	<p>ii) sono stati detenuti in stabilimenti:</p>		
	<p>i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p>		
	<p>ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;</p>		
	<p>iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.]]</p>		
	<p>⁽¹⁾ e/o [nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1.]]</p>		
	<p>⁽¹⁾ e/o [in uno Stato membro.]]</p>		

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004) provenienti da zone elencate nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica ma devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione perché sono stati prodotti a partire da latte crudo ottenuto in stabilimenti che non sono ufficialmente indenni da tubercolosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 21.05, 21.06, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04. «Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata. 		
<p>[Veterinario ufficiale] ⁽¹⁾ ⁽³⁾ / [Certificatore] ⁽¹⁾ ⁽³⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>		<p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

CAPITOLO 36

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI DIVERSO DALLA PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-ST)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
			Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iv) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi; v) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte; vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; <p>b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p>e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento termico di cui al punto II.2.2 e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p>		

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	<p>I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalle zone contrassegnate dai codici:⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi ed elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo e/o da prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da una sola specie di animali, in particolare dalla specie <i>Bos taurus</i>]⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>]⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>]⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>]⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>]⁽¹⁾ e il latte crudo e/o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti:</p> <p>⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento HTST associato a un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>⁽¹⁾ [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.2. sono stati trasformati miscelando latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da animali delle seguenti specie: [<i>Bos taurus</i>,]⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>,]⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>,]⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>]⁽¹⁾ e [prima della]⁽¹⁾ [dopo la]⁽¹⁾ miscelazione tutto il latte crudo e/o tutti i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti</p> <p>⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento HTST associato a un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>⁽¹⁾ [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da una sola specie di animali, di una specie diversa da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i> da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i> e il latte crudo e/o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti:</p> <p>⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

<p>(¹) <i>oppure</i></p> <p>(¹) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i>[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>II.2.3. dopo il completamento del trattamento di cui al punto II.2.2, sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004] provenienti dalle zone elencate nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che sono pertanto autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari solo se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afte epizootica, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 21.05, 21.06, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04. «Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.</p>	<p>[II.2.2.sono stati trasformati miscelando latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati di specie diverse, e almeno una delle specie di origine è diversa da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i> e tutto il latte crudo e/o tutti i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata. 	
	<p>[Veterinario ufficiale] ^{(1) (3)}/[Certificatore] ^{(1) (3)}</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 37

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLOSTRO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso			
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
	I.23.				

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Lotto n.

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del colostro]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il colostro ⁽²⁾ di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che il colostro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; d) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; e) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; f) è stato manipolato, immagazzinato, confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; g) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; h) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte. <p>II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando il colostro deriva da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>Il colostro ⁽²⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. è stato ottenuto nelle zone contrassegnate dai codici: ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data ottenimento del colostro e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. è stato ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>] ⁽¹⁾ che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;</p>		

CAPITOLO 38

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM-BP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	
		I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro ⁽²⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) sono stati prodotti a partire da colostro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iii) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; iv) rispetta le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il latte; v) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; <p>b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p>c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando i prodotti ottenuti dal colostro derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]</p> <p>I prodotti ottenuti dal colostro ⁽²⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalle zone contrassegnate dai codici: ⁽³⁾, che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data ottenimento del colostro e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>II.2.2. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto:</p> <p>⁽¹⁾ [nella zona di cui al punto II.2.1;]</p>		

PAESE	Modello di certificato COLOSTRUM-BP						
<p>(¹) <i>oppure</i> [nelle zone contrassegnate dai codici..... (³) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [in uno Stato membro;]</p> <p>II.2.3. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus,</i>] (¹) [<i>Ovis aries,</i>] (¹) [<i>Capra hircus,</i>] (¹) [<i>Bubalus bubalis,</i>] (¹) [<i>Camelus dromedarius</i>] (¹) che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;</p> <p>II.2.4. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto da animali detenuti in stabilimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data di ottenimento del colostro. <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Parte II</p> <ol style="list-style-type: none"> (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) «Prodotti ottenuti dal colostro» come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004; (³) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (⁴) Deve essere firmato da: <ul style="list-style-type: none"> — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata. 	<p>[Veterinario ufficiale] (¹) (⁴)/[Certificatore] (¹) (⁴)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Data</td> <td style="padding: 5px;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Timbro</td> <td style="padding: 5px;">Firma</td> </tr> </table>	Nome e cognome (in stampatello)		Data	Qualifica e titolo	Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)							
Data	Qualifica e titolo						
Timbro	Firma						

CAPITOLO 39

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO FRG)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
			N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato FRG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le cosce di rana di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;
- b) provengono da rane che sono state dissanguate e preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, refrigerate, congelate o trasformate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: «Descrizione della partita»:
 «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0208 90 70, 0210 99 39 o 1602 90 99.
 «Tipo di trattamento»: fresche, trattate.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

Parte II: certificazione

CAPITOLO 40

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LUMACHE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO (MODELLO SNS)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato SNS

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le lumache di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. ⁽¹⁾ [in caso di ingresso nell'Unione direttamente da produttori primari di lumache vive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provengono da stabilimenti registrati che applicano requisiti generali in materia d'igiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti; b) sono state imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche;] <p>⁽¹⁾ [negli altri casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) sono state preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, sgucciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche.] <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: il numero di registrazione quando le lumache vive provengono direttamente da un'azienda in un paese terzo e il numero di riconoscimento se le lumache vive sono spedite da un deposito frigorifero.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0307 60 00 o 1605. «Tipo di trattamento»: nessuno (vive), fresche, trattate.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>Certificatore</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>		

Parte II: certificazione

CAPITOLO 41

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (MODELLO GEL)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio Numero di colli	Peso netto Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato GEL

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	<p data-bbox="335 392 965 481">Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che la gelatina di cui alla parte I è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p data-bbox="335 481 965 638">II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p data-bbox="335 638 965 694">II.1.2. è stata prodotta a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p data-bbox="335 694 965 750">II.1.3. è stata prodotta conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004,</p> <p data-bbox="335 750 965 817">II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p data-bbox="335 817 965 851">II.1.5. deriva</p> <p data-bbox="335 851 965 907">(1) [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]</p> <p data-bbox="335 907 965 963">(1) <i>oppure</i> [da selvaggina selvatica che è risultata idonea al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem;]</p> <p data-bbox="335 963 965 1019">(1) <i>oppure</i> [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p data-bbox="335 1019 965 1086">(1) [II.1.6. in caso di gelatina di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione della gelatina derivata da pelli,</p> <p data-bbox="335 1086 965 1176">(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p data-bbox="335 1176 965 1288">(1) [gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p data-bbox="335 1288 965 1433">(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]</p> <p data-bbox="335 1433 965 1523">(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p data-bbox="335 1523 965 1612">i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>		

PAESE	Modello di certificato GEL	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>b) la gelatina non contiene, né è derivata da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]</p>		

PAESE		Modello di certificato GEL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
(¹) e/o	<p>[(c) gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]</p>		
(¹) oppure	<p>[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui deriva la gelatina:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>b) la gelatina non contiene, né è derivata da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]</p>		
<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>			
<p>Parte I</p> <p>Casella I.27: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 3503.</p>			
<p>Parte II</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>			
<p>Certificatore</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>			

CAPITOLO 42

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COL)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p data-bbox="279 470 311 728" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Parte II: certificazione</p> <p data-bbox="343 358 686 392">II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p data-bbox="343 403 1410 481">Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che il collagene di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p data-bbox="391 504 1410 638">II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;</p> <p data-bbox="391 649 1410 705">II.1.2. è stato prodotto a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p data-bbox="391 716 1410 772">II.1.3. è stato prodotto conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004,</p> <p data-bbox="391 784 1410 840">II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;</p> <p data-bbox="391 851 1410 1041">II.1.5. deriva ⁽¹⁾ [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;] ^{(1) oppure} [da selvaggina selvatica che è risultata idonea al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem;] ^{(1) oppure} [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p data-bbox="343 1052 1410 1108">⁽¹⁾ [II.1.6. in caso di collagene di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione del collagene derivato da pelli,</p> <p data-bbox="343 1120 1410 1176">⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p data-bbox="422 1187 1410 1299">⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p data-bbox="422 1310 1410 1444">^{(1) e/o} [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]</p> <p data-bbox="422 1456 1410 1534">^{(1) e/o} [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p data-bbox="526 1545 1410 1612">i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>		

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]</p>		
<p>⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>b) il collagene non contiene, né è derivato da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p>		
<p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui deriva il collagene vengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]</p>		
<p>⁽¹⁾ e/o [(c) gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]</p>		

PAESE		Modello di certificato COL	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui deriva il collagene:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(b) il collagene non contiene, né è derivato da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p>Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I Casella I.27: Il presente certificato sanitario può essere utilizzato anche per l'ingresso nell'Unione di budelli di collagene. «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 3504 o 3917.</p> <p>Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p>			
Certificatore			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

CAPITOLO 43

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO RCG)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Deposito frigorifero		
		Numero di colli	Lotto n.
		Natura del prodotto	
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime]</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le materie prime di cui alla parte I sono conformi a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>(1) [II.1.1. le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici nonché le ossa, i tendini e i legamenti di animali domestici, compresi solipedi domestici e conigli, derivano da animali macellati in un macello e, ove opportuno, ulteriormente manipolati in laboratori di sezionamento che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]</p> <p>(1) e/o [II.1.2. le ossa e le pelli di selvaggina selvatica derivano da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina che figura negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]</p> <p>(1) e/o [II.1.3 le pelli e le spine di pesce provengono da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]</p> <p>(1) [II.1.4. in caso di materie prime di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,</p> <p>(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p>(1) [gli animali da cui derivano le materie prime sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p>(1) e/o [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]</p> <p>(1) e/o [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>		

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(b) le materie prime non contengono, né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]</p>		

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
(¹) e/o	[(c) gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		
(¹) oppure	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le materie prime: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (b) le materie prime non contengono, né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		
(¹) II.2.	Attestato di sanità animale [Cancellare quando le materie prime derivano interamente da solipedi domestici (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]		
	Le materie prime di cui alla parte I:		
II.2.1.	sono state spedite dalle zone contrassegnate dai codici: (³) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carne fresche (e pertanto per l'ingresso nell'Unione delle materie prime) delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le materie prime ottenute da ungulati o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da pollame e selvaggina da penna, e contengono solo materie prime ottenute:		
(¹)	[nella stessa zona della zona di spedizione;]		
(¹) oppure	[nelle zone contrassegnate dai codici _____, _____, _____ (³) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche (e pertanto per l'ingresso nell'Unione delle materie prime) delle specie da cui sono ottenute le materie prime ed elencate		

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>(1) [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da ungulati;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da pollame e selvaggina da penna;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [in uno Stato membro;]]</p>		
<p>II.2.2. contengono solo materie prime che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle seguenti specie: [bovini domestici,] [(1) (5) [ovini e/o caprini domestici,] (1) (5) [suini domestici,] (1) [animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e/o cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento,] (1) (5) [animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici,] (1) (5) [animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] (1) [animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] (1) [pollame diverso dai ratiti,] (1) [ratiti,] (1) [selvaggina da penna] (1) di cui al pertinente modello di certificato (4), e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.</p>		
<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		
<p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 o 4103. «Natura del prodotto»: pelli, ossa, tendini e legamenti. «Impianto di fabbricazione»: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.</p>		
<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.</p>		

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>(2) «Carni fresche» come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come pertinente per la specie.</p> <p>(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche di bovini domestici; modello OVI per le carni fresche di ovini e caprini domestici; modello POR per le carni fresche di suini domestici; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; modello RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; modello RAT per le carni fresche di ratiti; modello GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.</p> <p>(5) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche «Frollatura, pH e disossamento» nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata. 		
<p>[Veterinario ufficiale]⁽¹⁾ ⁽⁶⁾/[Certificatore]⁽¹⁾ ⁽⁶⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>		

CAPITOLO 44

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TCG)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
I.23.				

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Deposito frigorifero		
		Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime trattate]		
Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui alla parte I:		
II.1.1. sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati;		
⁽¹⁾ [II.1.2. sono state ottenute da:		
⁽¹⁾ [ossa,]		
⁽¹⁾ e/o [pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e d'allevamento che derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]		
⁽¹⁾ e/o [II.1.3. sono ossa e pelli di selvaggina selvatica, provenienti da animali le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]		
⁽¹⁾ e/o [II.1.4. sono pelli che non sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato;]		
⁽¹⁾ e/o [II.1.5. sono pelli e spine di pesce provenienti da stabilimenti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;]		
⁽¹⁾ e/o [II.1.6. ⁽¹⁾ [sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, d'allevamento o selvatici, pollame, ratiti e selvaggina da penna per la produzione di gelatina e collagene, derivano da animali sani macellati in un macello e:		
⁽¹⁾ sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente sono state separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,]]		
⁽¹⁾ oppure [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,]]		
⁽¹⁾ oppure [sono state sottoposte a trattamento acido in modo da mantenere il pH del nucleo a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione,]]		
⁽¹⁾ oppure [sono pelli di pollame, di suini, di ruminanti d'allevamento o di selvaggina selvatica, derivate da animali sani e:		

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>(1) [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni,]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura un pH del nucleo < 5 per almeno un'ora,]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono ossa o pelli di ruminanti d'allevamento, pelli di suini, pelli di pollame, pelli di pesce e pelli di selvaggina selvatica provenienti da paesi terzi o regioni degli stessi di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, sono state sottoposte a un trattamento qualsiasi e provengono da un paese terzo o una regione dello stesso elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche o prodotti della pesca delle specie di origine conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;]]</p>	
<p>(1) <i>e/o</i> [II.1.7. sono materie prime trattate di origine bovina, ovina e caprina e, ad eccezione delle pelli,</p> <p>(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p>(1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]</p>		

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>⁽¹⁾ e/o</p> <p>[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]</p>		
<p>⁽¹⁾ oppure</p> <p>[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]</p>		

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>⁽¹⁾ e/o [(c) gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>i) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p>		
<p>⁽¹⁾ II.2. Attestato di sanità animale [Cancellare quando le materie prime trattate derivano interamente da solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi]</p>		
<p>Le materie prime trattate di cui alla parte I:</p>		
<p>II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che:</p>		
<p>II.2.1.1. sono stati ottenuti nelle zone contrassegnate dai codici ⁽¹⁾ [.....] ⁽¹⁾ o [.....] ⁽²⁾ ⁽³⁾;</p>		
<p>II.2.1.2. sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altre materie non conformi alle condizioni di cui al punto point II.2.1.1 e sono stati manipolati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;</p>		
<p>II.2.1.3. sono stati trasportati in autocarri o contenitori puliti e sigillati.</p>		

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime trattate.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice del territorio figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 o 4103. «Natura del prodotto»: pelli, ossa, tendini e legamenti. «Impianto di fabbricazione»: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione. Indicare un numero di riconoscimento, ove opportuno.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.</p> <p>(2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII o nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come pertinente per la specie.</p> <p>(3) Indicare il codice del paese o della regione qualora parti delle materie prime derivino da animali originari di altri paesi terzi o loro regioni elencati in conformità all'articolo 19 o all'articolo 20 (unicamente se trattate come stabilito nella parte II.1) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> <p>(4) Deve essere firmato da: — un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», non è cancellata; — un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, «Attestato di sanità animale», è cancellata.</p>		
<p>[Veterinario ufficiale]^{(1) (4)}/[Certificatore]^{(1) (4)}</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>		

CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HON)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
			N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		

I.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato HON

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b.
IMSOC

Riferimento

Parte II: certificazione

II. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, e certifica che [il miele] ⁽¹⁾ [i prodotti apicoli] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è/sono stato/i prodotto/i conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- a) proviene/provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;
- b) è/sono stato/i manipolato/i e, secondo i casi, preparato/i, imballato/i e immagazzinato/i nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) rispetta/rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo di origine o la regione dello stesso sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per il miele;

^{(1) (2)} [(d) è conforme alla denominazione del prodotto e alle caratteristiche composizionali quali definite negli allegati I e II della direttiva 2001/110/CE del Consiglio e, in particolare, non contiene ingredienti alimentari aggiunti, compresi gli additivi alimentari o zuccheri estranei.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: «Luogo di spedizione»: per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione.

Casella I.27: «Descrizione della partita»:
 «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0409, 0410, 0510, 1212, 1521, 1702 o 2106.
 «Tipo di trattamento»: indicare «ultrasuoni», «omogeneizzazione», «ultrafiltrazione», «pastorizzazione», «nessun trattamento termico».

PAESE		Modello di certificato HON	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. IMSOC	Riferimento
Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Applicabile solo al miele.			
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro			
		Qualifica e titolo	
		Firma	

CAPITOLO 46

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI ALTAMENTE
RAFFINATI QUALI DESCRITTI NELL'ALLEGATO III, SEZIONE XVI, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004,
DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HRP)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	

L.27.		Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
			Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato HRP

II. Informazioni sanitarie

II.a.	Riferimento del certificato	del	II.b.	Riferimento IMSOC
-------	-----------------------------	-----	-------	-------------------

II. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti altamente raffinati di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;
- b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) sono conformi ai requisiti dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (1) [(d) si tratta di amminoacidi:
- i) per la cui produzione non sono stati utilizzati capelli umani come fonte;
- ii) conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;]
- (1) [(e) si tratta di derivati lipidici sottoposti a uno dei seguenti processi:
- (1) [transesterificazione o idrolisi a una temperatura di almeno 200 °C e a una pressione corrispondente adeguata, per almeno 20 minuti;]
- (1) *oppure* [saponificazione con NaOH 12M, con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore o con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti;]
- (1) *oppure* [idrogenazione a 160 °C a 12 bar (12 000 hPa) per 20 minuti;]
- (1) [(f) si tratta di aromi alimentari autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 2106, 2906, 2907, 2922, 2930, 2932, 2936, 3503, 3507 o 3913.

Parte II: certificazione

PAESE	Modello di certificato HRP	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente.		
Certificatore		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data		Qualifica e titolo
Timbro		Firma

CAPITOLO 47

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI DI RETTILI DESTINATE
AL CONSUMO UMANO (MODELLO REP)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24.	Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Data di raccolta/di produzione	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato REP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le carni di rettili di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le carni di rettili provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente; b) le carni di rettili sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; c) l'eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili è stata verificata ricorrendo a procedure di campionamento e di prova che forniscono garanzie almeno equivalenti alle prescrizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; d) le carni di rettili sono state ottenute da animali che hanno superato in modo soddisfacente le ispezioni ante mortem e post mortem di cui all'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione; <p>⁽¹⁾ [(e) nel caso di carni di coccodrillo o alligatore, l'ispezione post mortem della carcassa ha dato esito negativo in relazione alla presenza di <i>Trichinella</i> spp. in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione;]</p> <p>⁽¹⁾ [(f) si tratta di alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 o 1603.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
	<p>Certificatore</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p> <p style="text-align: right;">Qualifica e titolo</p> <p style="text-align: right;">Firma</p>		

CAPITOLO 48

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO INS)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	
		I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	

I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato INS

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II. Attestato di sanità pubblica		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli insetti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) gli insetti provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 ⁽²⁾ ⁽¹⁾ e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;</p> <p>b) gli insetti sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I (produzione primaria) o all'allegato II (altre fasi) del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli insetti sono stati autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.]</p>		
Note			
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>			
Parte I			
Casella I.27:		«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0106 49 00, 0410 o 2106.	
Parte II			
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.			
⁽²⁾ Un programma basato sui principi del sistema HACCP non è richiesto se i prodotti provengono direttamente da un produttore primario.			
Certificatore			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

CAPITOLO 49

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 (MODELLO PAO)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	
		I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	

L.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
<input type="checkbox"/>			Numero di colli	Lotto n.
Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato PAO

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>II. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente; b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; c) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e i paesi terzi di origine o le regioni degli stessi sono elencati nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una «X» per i prodotti interessati. <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.</p>		
<p>Certificatore</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>		

Parte II: certificazione

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COMP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto fabbricazione	di	

PAESE		Modello di certificato COMP	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto certifica:		
	II.1.	di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti delegati (UE) 2019/624 e (UE) 2022/2292 della Commissione e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/627 e (UE) 2021/405 della Commissione.	
	II.2.	I prodotti composti di cui alla parte I:	
	a)	sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti;	
	b)	sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione;	
	c)	sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1;	
	d)	rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo o territorio interessato;	
	e)	contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti negli stabilimenti situati negli Stati membri o nei paesi terzi autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale;	
	II.3.	I prodotti composti ⁽²⁾ di cui alla parte I contengono:	
	⁽¹⁾	[II.3.A. un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽³⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:	
II.3.A.1.	soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei all'ingresso nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:		
	Specie ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁵⁾	Origine ⁽⁶⁾ Stabilimenti riconosciuti ⁽⁷⁾
⁽¹⁾	[II.3.A.2. provengono:		
⁽¹⁾	[dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]		
⁽¹⁾ e/o	[da uno Stato membro;]		
⁽⁸⁾ ⁽¹⁾ e/o	[da una zona contrassegnata dal codice autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con trattamento assegnato A, e la zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A.]		
⁽¹⁾	[II.3.A.3. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):		
⁽¹⁾	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		

PAESE	Modello di certificato COMP
	<p>(1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p>
	<p>(1) e/o [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]</p>
	<p>(1) e/o [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]
	<p>(1) e/o [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p>⁽¹⁾ [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p>
--	--

PAESE	Modello di certificato COMP
	<p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]</p> <p>^{(1) e/o} [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p>^{(1) e/o} [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p>⁽¹⁾ [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]]</p> <p>^{(1) e/o} [(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]</p> <p>^{(1) e/o} [II.3.B. un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro ⁽⁹⁾ che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei all'ingresso nell'Unione come tali, e:</p> <p>a) sono stati prodotti:</p> <p>^{(10) (1)} [nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari agli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]</p> <p>^{(1) e/o} [nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>^{(10) (1) e/o} [in uno Stato membro;]</p> <p>e negli stabilimenti (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, alla data della produzione, per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro);</p>

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>b) provengono:</p> <p>⁽¹⁾ [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]</p> <p>⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁾ e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁾ e/o [da una zona contrassegnata dal codice da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dalla zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata nella parte 1 in tale allegato;]</p> <p>⁽¹⁾ [(c) sono prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati, fabbricati con latte crudo ottenuto da:</p> <p>⁽¹⁾ [[<i>Bos taurus</i>] ⁽¹⁾, [<i>Ovis aries</i>] ⁽¹⁾, [<i>Capra hircus</i>] ⁽¹⁾, [<i>Bubalus bubalis</i>] ⁽¹⁾, [<i>Camelus dromedarius</i>] ⁽¹⁾ e prima della spedizione nell'Unione sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti:</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾ [almeno a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]]]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾ oppure ⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [a un trattamento di pastorizzazione HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>⁽¹⁾ [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [animali diversi da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>(¹) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]</p> <p>(¹) [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da una zona elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]]</p> <p>(¹) <i>e/o</i> [II.3.C. prodotti della pesca che provengono dallo stabilimento riconosciuto n. (¹²) situato nel paese (¹³).]</p> <p>(¹) <i>e/o</i> [II.3.D. ovoprodotti che</p> <p>II.3.D.1. provengono dallo stabilimento riconosciuto n. (¹²) situato:</p> <p>(¹) [nella zona contrassegnata dal codice (¹⁴) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>(¹) <i>e/o</i> [in uno Stato membro;]</p> <p>II.3.D.2. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo ameno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p>(¹) [(a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(¹) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(¹) [a 55,6 °C per 870 secondi;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p>(¹) [a 67 °C per 20 ore;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p>(¹) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state:</p> <p>(¹) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p>(¹) [(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]]</p>
--	---

PAESE	Modello di certificato COMP
	<p>(¹) <i>oppure</i> [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(¹) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(¹) [a 55 °C per 2 278 secondi.]]]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi.]]]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi.]]]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]]]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]]]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p>(¹) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]]]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]]]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi.]]]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [completamente cotte.]]]]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per i prodotti ottenuti dal colostro trasformati, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per i prodotti della pesca, nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Il nome del paese di spedizione deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>

PAESE	Modello di certificato COMP
	<p>Casella I.27: «Descrizione della partita»:</p> <p>«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.</p> <p>«Impianto di fabbricazione»: inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p> <p>«Natura del prodotto»: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare «prodotti a base di carne». In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare «prodotti lattiero-caseari». In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare «prodotti ottenuti dal colostro». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare «ovoprodotti».</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di detti prodotti da tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(4) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = ovini (<i>Ovis aries</i>) e caprini (<i>Capra hircus</i>) domestici, EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>), RM = conigli d'allevamento, POU = pollame domestico, RAT = ratiti, RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, EQW = solipedi di selvaggina selvatica, WL = leporidi selvatici, WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, GBM = selvaggina da penna.</p> <p>(5) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o «UE» per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri.</p>

PAESE	Modello di certificato COMP
<p>(7) Inserire il numero di riconoscimento UE degli stabilimenti di origine dei prodotti a base di carne contenuti nel prodotto composto.</p> <p>(8) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (4).</p> <p>(9) Per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per «prodotti ottenuti dal colostro» si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(10) Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o di uno Stato membro e ivi prodotti, contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(11) Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari prodotti nelle zone elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento è stato applicato nella zona di cui alla casella I.7, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(12) Numero di riconoscimento, rispettivamente, dello stabilimento di prodotti della pesca o dello stabilimento di ovoprodotti elencato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o, se i prodotti della pesca o gli ovoprodotti sono originari di uno Stato membro, numero di riconoscimento dello stabilimento di prodotti della pesca o dello stabilimento di ovoprodotti riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(13) Paese di origine autorizzato per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Nel caso di prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, il paese di origine deve essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Se i prodotti della pesca sono originari di uno Stato membro, deve essere indicato lo Stato membro di origine.</p> <p>(14) Il codice della zona come elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(15) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un veterinario ufficiale; — un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca. 	<p>[Veterinario ufficiale] ⁽¹⁾ ⁽¹⁵⁾ / [Certificatore] ⁽¹⁾ ⁽¹⁵⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 51

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO SPR)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	

I.27.	Descrizione della partita		
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/>	Data di raccolta		
Consumatore finale		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato SPR

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>II. Attestato di sanità pubblica</p>		
<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica quanto segue:</p>		
<p>⁽¹⁾ [II.1.1.i semi destinati alla produzione di germogli di cui alla parte I sono stati prodotti in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare ai requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A.]</p>		
<p>⁽¹⁾ oppure [II.1.1. i germogli di cui alla parte I sono stati prodotti:</p>		
<p>a) in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare ai requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A;</p>		
<p>b) in stabilimenti riconosciuti conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione;</p>		
<p>c) in condizioni conformi alle prescrizioni in materia di rintracciabilità stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione e ai criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.]</p>		
<p>Note</p>		
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		
<p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		
<p>Parte I</p>		
<p>Casella I.27:</p>	<p>«Descrizione della partita»:</p>	
<p>«Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21 1209 91 o 1214 90.</p>		
<p>«Impianto di fabbricazione»: inserire il nome degli stabilimenti che hanno prodotto i germogli o i semi.</p>		
<p>Parte II</p>		
<p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>Certificatore</p>		
<p>Nome e cognome (in stampatello)</p>		
<p>Data</p>	<p>Qualifica e titolo</p>	
<p>Timbro</p>	<p>Firma</p>	

Parte II: certificazione

CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TRANSIT-COMP)

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. _____ I.23. _____			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC			Quantità
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
			Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Il sottoscritto certifica che i prodotti composti ⁽²⁾ di cui alla parte I contengono:				
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ II.A.	un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽³⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che:		
	II.A.1.	soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei all'ingresso nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:		
		Specie ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁵⁾	Origine ⁽⁶⁾
	II.A.2.	provengono:		
	⁽¹⁾	[dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]		
	⁽¹⁾ e/o	[da uno Stato membro;]		
	⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ e/o	[da una zona contrassegnata dal codice che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con trattamento assegnato A, e dalla zona in cui è prodotto il prodotto composto è stato a sua volta autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A.]]		
	⁽¹⁾ e/o	II.B.	un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro ⁽⁸⁾ che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei all'ingresso nell'Unione come tali, e:	
		a)	sono stati prodotti:	
	⁽⁹⁾ ⁽¹⁾	[nella zona contrassegnata dal codice, elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari agli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]		
⁽¹⁾ e/o	[nella zona contrassegnata dal codice, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]			
⁽⁹⁾ ⁽¹⁾ e/o	[in uno Stato membro;]			
	b)	provengono:		
⁽¹⁾	[dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]			
⁽⁹⁾ ⁽¹⁾ e/o	[da uno Stato membro;]			
⁽⁹⁾ ⁽¹⁾ e/o	[da una zona contrassegnata dal codice da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dalla zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;]			

PAESE	Modello di certificato TRANSIT-COMP
	<p>⁽¹⁾ [(c) sono prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati e fabbricati con latte crudo ottenuto da:</p> <p>⁽¹⁾ [[<i>Bos taurus</i>]⁽¹⁾, [<i>Ovis aries</i>]⁽¹⁾, [<i>Capra hircus</i>]⁽¹⁾, [<i>Bubalus bubalis</i>]⁽¹⁾, [<i>Camelus dromedarius</i>]⁽¹⁾ e prima della spedizione nell'Unione sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti:</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ [almeno a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾ <i>oppure</i> ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>⁽¹⁾ [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i>[un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [animali diversi da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti:</p> <p>⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i>[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.C. ovoprodotti che</p> <p>II.C.1. provengono:</p> <p>⁽¹⁾ [dalla zona contrassegnata dal codice ⁽¹¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]</p>

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p>⁽¹⁾ e/o [da uno Stato membro;]]</p> <p>II.C.2. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo ameno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p>⁽¹⁾ [(a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [a 55,6 °C per 870 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ oppure [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [a 67 °C per 20 ore;]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ oppure [le uova intere sono state:</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [completamente cotte;]]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ oppure [le miscele di uova intere sono state:</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [completamente cotte;]]</p> <p>⁽¹⁾ [(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [a 55 °C per 2 278 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [a 57 °C per 986 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [a 59 °C per 301 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ oppure [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]]]]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ oppure [le uova intere sono state:</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [trattate a 59 °C per 674 secondi.]]]]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ oppure [completamente cotte.]]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti per i quali l'Unione non è la destinazione finale.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per i prodotti ottenuti dal colostro trasformati, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti trasformati, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208. «Impianto di fabbricazione»: inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	<p>«Natura del prodotto»: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare «prodotti a base di carne». In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare «prodotti lattiero-caseari». In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare «prodotti ottenuti dal colostro». In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare «ovoprodotti».</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di detti prodotti da tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(4) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = ovini (<i>Ovis aries</i>) e caprini (<i>Capra hircus</i>) domestici, POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>), POU = pollame domestico, RAT = ratiti, RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae.</p> <p>(5) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o «UE» per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri.</p> <p>(7) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), EQW = solipedi di selvaggina selvatica, WL = leporidi selvatici, RM = conigli d'allevamento o WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.</p> <p>(8) Per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per «prodotti ottenuti dal colostro» si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(9) Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o di uno Stato membro e ivi prodotti, contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(10) Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari prodotti nelle zone elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento è stato applicato nella zona di cui alla casella I.7, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	⁽¹¹⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	
Qualifica e titolo Firma	

CAPITOLO 53

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI DETERMINATE MERCI CHE SONO ORIGINARI DELL'UNIONE E VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO, PER POI ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL'UNIONE DOPO LO SCARICO, IL MAGAZZINAGGIO E IL NUOVO CARICO IN TALE PAESE TERZO O TERRITORIO (MODELLO STORAGE-TC-PAO);

PAESE		Certificato per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
	Nome	I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
	Indirizzo		
	Paese Codice ISO del paese		
	I.5. Destinataro/importatore	I.6. Operatore responsabile della partita	
	Nome	Nome	
	Indirizzo	Indirizzo	
	Paese Codice ISO del paese	Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
I.11. Luogo di spedizione	I.12. Luogo di destinazione		
Nome N. di registrazione/di riconoscimento	Nome N. di registrazione/di riconoscimento		
Indirizzo	Indirizzo		
Paese Codice ISO del paese	Paese Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
<input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave	I.17. Documenti di accompagnamento		
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Tipo Codice		
Identificazione	Paese Codice ISO del paese		
	Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo			
N. del contenitore		N. del sigillo	

I.20. Certificato come o per	
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno
	I.23.
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale
	I.26 . Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita	
Codice NC	Specie
	Deposito frigorifero
	Tipo di imballaggio
	Peso netto
	Natura del prodotto
	Numero di colli
	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di produzione
	raccolta/di
	Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato STORAGE-TC-PAO

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che la partita di prodotti di origine animale o merci di cui alla parte I:		
	II.1.1. è originaria dell'Unione e vi è stata prodotta ed era idonea all'immissione in commercio nell'Unione;		
	II.1.2. è stata imballata nell'Unione e, per i prodotti di origine animale, marchiata nell'Unione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;		
	II.1.3. è destinata all'Unione;		
II.1.4. non è stata manomessa né sottoposta ad alcuna manipolazione diversa dallo scarico, dal magazzinaggio, dal nuovo carico e dal trasporto in ⁽¹⁾ e, per i prodotti di origine animale, è stata immagazzinata e trasportata in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.			
	II.2. Attestato di magazzinaggio		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che la partita di prodotti di origine animale o merci di cui alla parte I:			
II.2.1. è stata immagazzinata in stabilimenti riconosciuti/registrati;			
II.2.2. è stata nuovamente caricata nello stabilimento riconosciuto/registrato sotto la supervisione dell'autorità competente.			
	Note		
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente certificato sanitario/ufficiale i riferimenti all'Unione ivi contenuti si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di partite di prodotti oggetto dei certificati di cui agli articoli da 8 a 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione che sono originarie di uno Stato membro e vengono mosse in un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con la condizione specifica «Partite che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o territorio, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico», per poi essere mosse nuovamente nell'Unione da tale paese terzo o territorio dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico.			
Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			
	Parte I		
Casella 1.7:		indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o imballate (etichettate con il marchio di identificazione).	

PAESE

Modello di certificato STORAGE-TC-PAO

	Parte II (1) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione; solo per le zone elencate con la condizione specifica «Partite che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o territorio, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico» nella colonna 6 di tale tabella.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro Qualifica e titolo Firma

(3) l'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

**MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI
COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO
DELEGATO (UE) 2022/2292 DELLA COMMISSIONE**

PAESE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Attestato	I.2a. Riferimento IMSOC	
	Codice ISO del paese		Codice QR	
	I.5. Destinatario/importatore ⁽⁷⁾ Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	
	Codice ISO del paese	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	
	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo	
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
I.24. Numero totale di colli		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC		Tipo di imballaggio	Peso netto	
	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.	
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Impianto di fabbricazione	Data di produzione		

Parte II: attestato	II. Informazioni sanitarie	II.a. Attestato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p data-bbox="300 297 1347 322">Il sottoscritto,</p> <p data-bbox="675 338 1177 362" style="text-align: center;"><i>(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore),</i></p> <p data-bbox="300 374 1401 454">rappresentante degli operatori del settore alimentare che fanno entrare le merci nell'Unione per quanto riguarda la partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:</p> <ol data-bbox="300 465 1401 1402" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="300 465 1401 524">1. sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; <li data-bbox="300 535 1401 593">2. non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata, salvo qualora il prodotto composto a lunga conservazione debba essere trasportato refrigerato per motivi di qualità organolettica; <li data-bbox="300 604 1401 696">3. non contengono prodotti a base di colostro né carni trasformate diverse dalla gelatina ⁽³⁾, dal collagene ⁽³⁾ o dai prodotti altamente raffinati ⁽³⁾ di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; <li data-bbox="300 707 1401 799">4. contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale ⁽¹⁾:; <li data-bbox="300 810 1401 902">5. contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, provenienti dai seguenti stabilimenti riconosciuti ⁽²⁾:; <li data-bbox="300 913 1401 1072">6. contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti, ad eccezione della gelatina, del collagene e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione o da uno Stato membro; <li data-bbox="300 1084 1401 1341">7. sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, elencati, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 o del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e figuranti nell'elenco di cui all'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004; <li data-bbox="300 1352 1401 1402">8. sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 		

9. per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi provenienti da catture allo stato selvatico sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;
10. contengono prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾ che:
- ^{(3) (4)} non sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
- ^{(3) (5) oppure} sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- ^{(3) (6) oppure} sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
11. contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 ⁽³⁾.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Parte I

Casella I.6:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.13:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.15:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.16:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.18:	indicare quando il prodotto composto a lunga conservazione viene trasportato a temperatura controllata per motivi di qualità organolettica.
Casella I.19:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Casella I.27:	<p>se l'attestato privato riguarda più prodotti composti, la descrizione delle merci di cui alla casella I.27 deve essere presentata in modo chiaro e distinto per ciascun prodotto composto (una riga per prodotto).</p> <p>«Descrizione della partita»</p> <p>«Tipo di imballaggio»: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ^A UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).</p> <p>«Peso netto»: indicare la massa di ciascun prodotto composto oggetto dell'attestato privato. Tali dati sono necessari per calcolare il peso netto totale nella casella I.26.</p> <p>«Impianto di fabbricazione»: indicare il numero di registrazione o l'indirizzo dell'impianto in cui è fabbricato il prodotto composto finale.</p>
Data	Qualifica e titolo dell'importatore
Timbro	Firma

- (1) Elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso. È consentito raggruppare alcuni ingredienti in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale, a seconda dei casi.
- (2) Indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o lo Stato membro, in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Solo se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; e
 - b) lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
 - i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
 - ii) nell'Unione.
- (5) Solo se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; e
 - b) lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
 - i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
 - ii) nell'Unione.
- (6) Se:
- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) non sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; e
 - b) lo stabilimento riconosciuto di origine del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
 - i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
 - ii) nell'Unione.
- (7) Importatore: rappresentante dell'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione, come stabilito all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292.».

^A Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html.